

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1293
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1293
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (3420)	1293
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1293, 1298, 1299
1300, 1301, 1303, 1305, 1307, 1315, 1317	1318, 1322, 1328
BERLINGUER LUIGI	1303, 1305, 1306
1309, 1316, 1317, 1318; 1319, 1322, 1326	1305
BUZZI	1305
CAIAZZA	1304
GIOMO	1322, 1326
GIUGNI LATTARI JOLE	1327
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1298
1299, 1300, 1301, 1304, 1305, 1307, 1309	1315, 1316, 1317, 1319
1315, 1316, 1317, 1319	1326
MAGRÌ	1326
MORO DINO	1318, 1323
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1317, 1318
SANNA	1325
SERONI	1300, 1303, 1317
TITOMANLIO VITTORIA	1322
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1328

La seduta comincia alle 17,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bertè, Leone Raffaele e Rampa.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Malagugini è sostituito dal deputato Sanna per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari (3420).

PRESIDENTE, *Relatore*. Ricordo che il disegno di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa, dopo essere stato ampiamente discusso in sede referente.

In qualità di relatore ebbi ad illustrare, nella seduta del 21 ottobre scorso, le finalità del provvedimento, che, inserendosi armonicamente nelle previsioni di cui alla Commissione di indagine ed alle linee direttive, intende correggere il tuttora difettoso rapporto fra studenti e professori universitari, incrementando congruamente gli organici di questi ultimi e consentendo, ove il numero degli alunni superino il numero di 250, la possibilità di sdoppiare le cattedre di insegnamento.

In concreto, il provvedimento dispone un incremento di mille e cento posti di professore di ruolo (in tal senso la Commissione ha emendato in sede referente l'articolo 1 del disegno di legge) e sette mila posti di assistente ordinario per il quinquennio 1966-67-1970-71. Ad essi vanno aggiunti i mille posti di professore aggregato previsti dalla legge n. 585 del 1966, nonché i 120 posti di professore di ruolo e i 600 di assistente ordinario di cui alla legge n. 874 del 1965. Va considerato, inoltre, che il provvedimento prevede, altresì, l'incremento del numero degli incarichi di insegnamento di lettori di lingue straniere (in sede referente la Commissione ha approvato alcuni emendamenti intesi a consentire a cittadini stranieri di partecipare a concorsi per professori aggregati) e dei professori di scuola secondaria comandati presso l'Università, nonché la possibilità di adibire a particolari mansioni didattiche, scientifiche e sanitarie un certo numero di laureati. Tutto questo fa assommare l'incremento a circa 13 mila posti di nuovi docenti corrispondente ad un incremento percentuale dell'80 per cento, valido a fronteggiare l'aumento della popolazione scolastica, prevedibile, intorno al 50 per cento. Se a ciò si aggiunge che un quarto delle cattedre è destinato al raddoppiamento, a mio avviso il provvedimento persegue, in termini e con modalità che considero positive, la finalità primaria di correggere il rapporto docenti-discenti.

In considerazione, quindi, del lungo e particolareggiato dibattito svolto in sede referente e del concreto apporto dato dai vari gruppi politici alla discussione e alla formulazione di alcune parti del provvedimento, prospetto alla Commissione la opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Nel periodo dell'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.000 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	»
210	»	»
240	»	»
250	»	»

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati, nella misura del 10 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; della restante parte almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250, nonché al raddoppiamento delle cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici, qualora ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, comma quarto e quinto, del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti, non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, per gruppi di materia, sulla base delle richieste delle singole Facoltà e Scuole, corredate del parere del

Senato accademico. La ripartizione è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, nonché alla consistenza della popolazione scolastica ed alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

La Commissione in sede referente lo ha così modificato:

ART. 1.

Nel periodo dell'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	» 1967-68
240	»	» 1968-69
270	»	» 1969-70
290	»	» 1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative agli insegnamenti clinici il raddoppiamento può effettuarsi anche quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dal-

l'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le finalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti, non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati ed il numero di studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

Il Ministro della pubblica istruzione propone di aggiungere al sesto comma dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Commissione, dopo le parole « aggregati », le altre: « e degli assistenti di ruolo ».

Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

Nel periodo dell'anno accademico 1966-67 al 1970-71, sono gradualmente istituiti 1.100 nuovi posti di professore universitario di ruolo, così distribuiti in ciascun anno:

150	nell'anno accademico	1966-67
150	»	1967-68
240	»	1968-69
270	»	1969-70
290	»	1970-71

I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono riservati nella misura del 5 per cento per le esigenze delle Facoltà e Scuole dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può anche effettuarsi quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1144.

Il 10 per cento dei nuovi posti, che risulteranno disponibili dopo le detrazioni di cui al comma precedente, sono riservati per l'assegnazione alle Facoltà che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline, che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni.

I posti di professore di ruolo riservati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, nonché quelli riservati alle Facoltà che richiedano i concorsi per le discipline impartite per incarico da almeno nove anni, qualora non siano utilizzati entro il 31 dicembre 1971 per le fi-

nalità cui sono destinati, vanno assegnati alle Facoltà con le modalità di cui al comma successivo.

La ripartizione dei posti, non riservati al raddoppiamento tra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e Scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati e degli assistenti di ruolo ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuole dello stesso tipo.

La destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà interessata, purché ricorrano le condizioni di cui al comma secondo. È data precedenza alle cattedre il cui insegnamento sia da almeno un biennio raddoppiato per incarico.

I posti di ruolo da istituirsi per l'anno accademico 1966-67 saranno disponibili dal 1° novembre 1966 ai soli fini delle determinazioni da adottarsi dalle competenti Autorità accademiche per la loro assegnazione alle singole discipline e per le modalità della relativa copertura; agli altri fini giuridici ed economici i detti posti saranno utilizzabili a partire dal 1° novembre 1967.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

Ne do lettura:

ART. 2.

I posti di professore universitario di ruolo, di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per provvedere alle esigenze di nuove Facoltà, di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, nonché per provvedere alle necessità derivanti

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

dalla stabilizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, i posti di ruolo di cui al precedente comma.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 2.

I posti di professore universitario di ruolo di cui al comma quarto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, non assegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono utilizzati per provvedere alle esigenze di Università e di Istituti universitari istituiti in regioni che ne sono prive, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste, nonché per provvedere alle necessità derivanti dalla statizzazione di Università libere o di Istituti pareggiati.

Il Ministro della pubblica istruzione effettua con proprio decreto la ripartizione numerica dei posti di ruolo, di cui al precedente comma, fra i diversi corsi di laurea o di diploma.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

Ne do lettura:

ART. 3.

Il professore incaricato, che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, può essere proposto per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purché l'insegnamento non risulti già impartito da due titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nella Facoltà che effettua la chiamata cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartite continuativamente per incarico retribuito da almeno nove anni, le Facoltà possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministero l'apertura del concorso richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 3.

Il professore incaricato che abbia impartito per almeno nove anni un insegnamento ufficiale e risulti compreso in una terna, valida ai sensi della legislazione vigente, dei vincitori di un concorso a cattedra universitaria della stessa disciplina di cui abbia svolto il corso per incarico, può essere proposto dalla Facoltà interessata per la nomina in ruolo anche in soprannumero per la materia oggetto del concorso o per materia che sia parte di quella, purché l'insegnamento non risulti già impartito da più titolari di ruolo a seguito di raddoppiamento di cattedra con studenti iscritti in numero non superiore a 250 per ciascun corso.

La nomina in soprannumero può essere disposta solo se non vi siano nella Facoltà che effettua la chiamata cattedre di ruolo disponibili. Non si considerano disponibili a tali effetti le cattedre di ruolo per le quali sia in corso la procedura del concorso o del trasferimento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino a tutto l'anno accademico 1970-71.

Per coprire le cattedre relative a insegnamenti impartiti continuativamente per incarico retribuito da almeno nove anni, le Facoltà possono, con deliberazione motivata, proporre al Ministro l'apertura del concorso,

anche in deroga al disposto dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78, richiedendo l'assegnazione di uno dei posti di professore di ruolo riservati a tale scopo dall'articolo 1 della presente legge.

Il provvedimento di assegnazione alla Facoltà richiedente del posto di professore di ruolo riservato è adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione che terrà conto, a tal fine, della frequenza dei concorsi relativi alla materia espletati negli ultimi nove anni, dopo aver sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica dell'insegnamento proposto.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Mi sembrerebbe opportuno suddividere l'articolo testé letto in due articoli distinti: un articolo 3 ed un articolo 3 bis relativamente agli ultimi due commi.

PRESIDENTE, Relatore. Tale proposta potrà essere rivista, se non vi sono obiezioni in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Gli incarichi d'insegnamento universitario sono conferiti, a domanda, a coloro che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni nonché a coloro che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

A modifica dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, l'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi d'insegnamento è il seguente:

- 1) professori ternati in concorso a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2) professori dichiarati idonei in un concorso per professori aggregati per un gruppo di materie tra cui sia compresa quella da conferire per incarico;
- 3) professori già incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;
- 4) liberi docenti o professori incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano

sei anni di incarico nella materia o in materia affine;

5) cultori della materia;

6) professori aggregati per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del seguente articolo 6, sia stato attribuito, quale compito istituzionale, lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

7) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola.

Le Facoltà, nell'interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al secondo comma, solo per motivate ragioni di importanza didattica e scientifica, che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalle medesime Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa ai docenti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Ferme restando le norme, di cui al successivo articolo 8 sul cumulo degli incarichi, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 4.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, è sostituito dal seguente:

« L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento è il seguente:

- 1) ternati in concorsi a cattedre nella materia o nelle materie affini;
- 2) incaricati e con libera docenza nella materia o in materia affine;
- 3) liberi docenti o incaricati sprovvisti di libera docenza purché abbiano sei anni di incarico nella materia o in materia affine;
- 4) cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età;
- 5) professori aggregati per un gruppo di materie tra le quali sia compresa quella da conferire per incarico nel solo caso che ai medesimi, ai termini del seguente articolo 5,

sia stato attribuito quale compito istituzionale, lo svolgimento di altro insegnamento ufficiale;

6) professori di ruolo di altra Facoltà o Scuola della medesima sede.

Le Facoltà nel superiore interesse degli studi, possono proporre il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al precedente comma, e possono altresì proporre il conferimento degli incarichi di insegnamento a cittadini stranieri in possesso della conoscenza della lingua italiana. Nell'uno e nell'altro caso la scelta della Facoltà deve essere giustificata da motivate ragioni di importanza didattica e scientifica che devono essere esposte in apposita relazione approvata a voti palesi dalla medesima Facoltà. Copia integrale di tale relazione deve essere trasmessa agli aspiranti cui l'incarico non sia stato attribuito.

Per gli incarichi a professori di ruolo della stessa Facoltà o Scuola oppure di altra sede si applicano le norme di cui all'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ai numeri 2) e 3), quando si parla di incaricati, riterrei opportuno precisare « già incaricati ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione, con la specificazione ora suggerita dall'onorevole Ministro.

(*E approvato*).

La Commissione, propone a questo punto il seguente nuovo articolo, corrispondente all'ultimo comma dell'articolo 4 del testo governativo:

ART. 4 bis.

Ferme restando le norme, di cui al successivo articolo 8 sul cumulo degli incarichi, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve sta-

bilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del terzo comma dell'articolo 2 della legge istitutiva del ruolo dei professori aggregati.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali o triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli incarichi possono essere affidati ad altri professori secondo le norme di cui all'articolo precedente.

L'insegnamento di una disciplina comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea deve essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario in rapporto al numero degli studenti raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e solo in mancanza di tali docenti possono essere affidati a professori incaricati.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 5.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli incarichi possono essere affidati ad altri professori secondo le norme di cui all'articolo precedente.

L'insegnamento di una disciplina riconosciuta comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea deve essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario in rapporto al numero degli studenti raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e solo in mancanza di tali docenti possono essere affidati a professori incaricati.

Da parte degli onorevoli Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Scionti, Picciotto, è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo del quinto comma del testo proposto dalla Commissione:

« Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea le Facoltà, qualora propongano più incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'approvazione del Senato accademico ed al parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

SERONI. L'emendamento è stato ampiamente illustrato in sede referente. Io vorrei che i colleghi ed il Ministro riflettessero ulteriormente sullo stesso. Cosa significa, per esempio, « ... insegnamento di una disciplina riconosciuta comune » ?

PRESIDENTE, *Relatore*. Riconosciuta comune non certo dalla pubblica opinione, ma da chi è competente a farlo (autorità universitaria o Ministero). Io sono favorevole al testo così come è stato proposto dalla Commissione in sede referente. Detto testo, onorevole Seroni, lascia alla Facoltà la possibilità di stabilire se una disciplina è comune o meno ad altre discipline. Oggi si presume che una disciplina, avente appellativi identici per più corsi, sia comune. Peraltro, la Facoltà può stabilire che materie con appellativo identico rifondano più indirizzi diversi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Tutta la questione si incentra sull'aggettivo « comune ». Se la disciplina è comune, si procede al raddoppio con il criterio del numero degli studenti; se non è comune si procede per incarico.

Il termine « riconosciuta », che è stato aggiunto, mi pare che introduca veramente una

dinamica. Anche, cioè, nel caso di una disciplina riconosciuta comune in passato, la Facoltà può stabilire che non occorrano incarichi diversi, essendo diversi gli insegnamenti.

Vorrei poi far notare che noi ci siamo soffermati a lungo sulla questione del raddoppio automatico degli incarichi. Secondo il numero degli studenti. Ora occorre procedere con cautela: o riconosciamo come più importante il raddoppio per numero di studenti, o riconosciamo come più importante quello per discipline comuni per differenze di impostazione. Non possiamo avere tutto contemporaneamente, poiché occorre tener presenti i limiti che ci sono imposti.

Pregherei, quindi, di lasciare il testo così come è stato proposto dalla Commissione in sede referente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Seroni, non vi è contrasto sulla sostanza, tra l'emendamento da lei presentato ed il testo proposto dalla Commissione.

SERONI. Se la cosa è chiara... Io confesso che per me non lo è. Speriamo risulti tale per il legislatore. Ritiriamo, comunque, l'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni.

ART. 6.

È anticipata al 15 maggio la data di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ferme rimanendo tutte le altre modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento previste da tale articolo e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 377.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Scionti e Picciotto hanno presentato un emendamento tendente a sostituire tale articolo con il seguente:

« Le chiamate ed i trasferimenti dei professori di ruolo, ed il conferimento degli incarichi di insegnamento decorrono dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo il 1° novembre decorre dal primo novembre dell'anno successivo ».

BERLINGUER LUIGI. Abbiamo già esposto diffusamente la *ratio* di questo emendamento nel corso della discussione in sede referente, ma vorrei richiamarla all'attenzione dei colleghi, trattandosi di questione di vitale importanza.

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione, difatti, nel presentare il disegno di legge di cui ci occupiamo, ha sentito la necessità di anticipare i termini entro cui i Consigli di Facoltà debbono provvedere alla conferma degli incarichi, in quanto i ritardi in cui essi sono incorsi frequentemente in passato in tale adempimento si è ripercosso, e si ripercuote, negativamente sulla regolarità dei corsi.

In realtà, però, i ritardi nell'inizio dei corsi universitari si devono registrare non solo per quegli insegnamenti ricoperti per incarico, ma anche, e molto spesso, per quelli cui è assegnato un professore titolare, il che è permesso dall'attuale legislazione, tutta impostata contro gli interessi degli studenti.

I colleghi, difatti, sanno perfettamente che le chiamate per trasferimento o le chiamate dei ternati vincitori di concorso possono essere fatte fino al 31 dicembre di ogni anno, il che evidentemente significa che molto spesso i professori danno inizio ai corsi anche a partire dal 1° febbraio, con quali deleterie conseguenze sulla regolarità stessa di questi corsi è facile comprendere. Accade, infatti, che vi siano studenti che non possono cominciare a seguire le lezioni che a partire dal 1° febbraio o che invece cominciano il corso sotto la guida di un professore per poi continuare con un altro, con notevole nocimento dei discenti, i quali oltre alla irregolarità dei corsi, spesso sono danneggiati anche dal relativo zelo dei professori incaricati delle lezioni.

Per questi motivi, e poiché lo stesso Governo ha sentito il dovere di regolare alcuni degli aspetti della questione, noi abbiamo voluto proporre un emendamento che rendesse impossibile sottrarsi all'obbligo preciso di dare inizio ai corsi il 1° novembre e di tenerli fino alla vigilia della sessione estiva di esami.

Comprendiamo che naturalmente non è possibile risolvere tutti i problemi con un intervento sommario quale richiesto dal nostro emendamento, ma d'altra parte non ci sembra che le considerazioni fatte in merito dal Ministro e da alcuni colleghi della maggioranza in sede referente siano molto valide.

Si è infatti detto, e non a torto, che questo problema va visto in modo più globale,

in quanto l'anticipazione dei termini dell'inizio dei corsi comporta la necessità di rivedere anche tutti gli altri termini attinenti allo svolgimento dei concorsi universitari e alle chiamate per trasferimento. Bisognerebbe cioè predisporre una norma più complessa, più organica, che non abbia soltanto una visione settoriale, ma che affronti il problema alla radice. Questi sono argomenti validi, lo riconosciamo, ma nello stesso momento non possiamo accettare che, per non danneggiare qualche docente (che con una tale norma perderebbe qualche mese o un anno), si agisca sempre a discapito degli studenti, come è stato fatto in passato.

È per questi motivi che ci siamo permessi di ripresentare questo emendamento in sede legislativa. Nostro scopo è difatti quello di migliorare, per quanto ci è possibile, il disegno di legge al nostro esame, almeno in questa parte, visto che non ci è stato possibile farlo con il ripresentare emendamenti all'articolo 1, che pure ritenevamo fondamentale.

Se i colleghi crederanno di doverci seguire sulla strada da noi indicata, proporremo intanto di stabilire che i corsi universitari devono avere inizio il 1° novembre di ogni anno. I problemi che questa norma creerà, in relazione alla scadenza dei termini dei concorsi e delle chiamate, verranno affrontati in seguito, ma nel frattempo gli studenti vedranno tutelato il loro buon diritto.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che nell'attuale situazione potremmo al massimo abrogare una disposizione di legge varata nel dopoguerra con la quale furono posticipati i termini dei trasferimenti e delle chiamate dal 1° dicembre al 1° febbraio, in relazione a particolari esigenze di quel momento.

Di più non mi sentirei di fare. Prego comunque il Presidente di voler, per il momento, proporre alla Commissione di soprassedere alla decisione su questo punto, in attesa di riferire l'esatta indicazione della legge cui ho testé accennato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare per il momento l'articolo 6.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

I professori che a norma del precedente articolo 4 siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svol-

to nella medesima Facoltà per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto ad ottenere il rinnovo per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengono conferiti incarichi di insegnamento.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 7.

I professori che a norma del precedente articolo 4 siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengono conferiti incarichi di insegnamento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

Gli incarichi per le materie d'insegnamento a scelta dello studente sono conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea possono essere conferiti in ciascun corso di laurea incarichi retribuiti di insegnamento a scelta dello studente in numero pari a quello minimo richiesto per il conseguimento della laurea aumentato di due;

b) nelle Facoltà nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, può essere conferito, per ciascun indirizzo, un numero di incarichi retribuiti di insegnamento a scelta

dello studente pari a quello previsto nella precedente lettera a);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo possono essere conferiti incarichi retribuiti di insegnamento a scelta dello studente in misura pari al triplo di detti insegnamenti richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta dal professore di ruolo.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 8.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, in ciascun corso di laurea, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera a);

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

Per quanto riguarda questo articolo, l'onorevole Berlinguer Luigi ha fatto proprio un emendamento presentato dall'onorevole Franceschini, in sede referente, poi successivamente ritirato, con il quale propone di sostituire i punti a), b) e c) dell'articolo con i seguenti:

« a) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo possono essere conferiti incarichi retribuiti di

insegnamento a scelta dello studente in misura pari al triplo di detti insegnamenti richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre, ovvero pari al doppio se superino tale numero;

b) nelle Facoltà nelle quali vi sia un corso di laurea con più indirizzi può essere conferito, per ciascun indirizzo, un numero di incarichi retribuiti d'insegnamento a scelta dello studente in numero pari a quello minimo richiesto per il conseguimento della laurea aumentati di due;

c) nelle Facoltà nelle quali esistano corsi di laurea che rientrino nelle condizioni previste dal paragrafo a) e corsi di laurea che rientrino nelle condizioni previste dal paragrafo b), si applicano, per la definizione del numero dei corsi retribuiti, i criteri indicati rispettivamente dai suddetti paragrafi ».

SERONI. Su questo punto vorremmo invitare i colleghi a riflettere; si tratta di una variante che ci sembra opportuna. Noi riteniamo che nelle Facoltà dove esistano corsi di laurea che rientrino nelle condizioni previste dai paragrafi a) e b) si debbano applicare, per la definizione del numero dei corsi retribuiti, i criteri indicati rispettivamente nei suddetti paragrafi di cui al nostro emendamento.

BERLINGUER LUIGI. Esiste una differenza molto importante tra il testo proposto del disegno di legge ed il nostro emendamento. Con quest'ultimo infatti si consente una incentivazione a favore delle Facoltà con più corsi di laurea.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento testé citato.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito, tranne che il terzo incarico sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria.

È vietato il conferimento ai professori universitari di ruolo di un secondo incarico sia

a titolo retribuito che a titolo gratuito, tranne il caso di insegnamento ai corsi di specializzazione post-universitari per il quale può essere consentito, su parere della Facoltà interessata, il conferimento di un secondo incarico retribuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito ai professori di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 9.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito ai professori di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

Le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione media e secondaria comandati presso le Facoltà di scienze politiche, per l'insegnamento delle lingue straniere.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 10.

I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purché provvisto di abilitazione alla libera docenza.

I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

Le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facoltà di scienze politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

L'onorevole Caiazza ha presentato un emendamento con il quale propone di inserire tra i comandi, di cui all'articolo in esame, anche il personale educativo e direttivo degli istituti statali di educazione.

Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Caiazza all'articolo 10:

Al secondo comma dopo la parola « elementare » aggiungere le altre: « e al personale educativo e direttivo degli istituti statali di educazione ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dal testo dell'articolo si evince che si può

dare il comando anche senza la libera docenza; il terzo comma infatti si riferisce a coloro che non ne sono in possesso.

L'articolo richiamato prescrive inoltre che presso le Facoltà di Scienze economiche si può andare ad insegnare lingue, essendo professori di scuola media superiore, anche senza libera docenza. Questa possibilità viene estesa anche alle Facoltà di Scienze politiche.

CAIAZZA. Signor Presidente, desidero illustrare il mio emendamento. La situazione attuale è che non sempre si prendono in considerazione le categorie del personale oggetto dell'emendamento da me presentato.

Per citare un esempio, le presidi degli educandati femminili dovrebbero rientrare nella categoria di tutti coloro che, in virtù della legge per i presidi, godono di determinati, non dico benefici, ma diritti. Tuttavia, poiché non sempre esiste una indicazione esplicita al riguardo, spesso ne vengono escluse. Quando si è trattato di formare le Commissioni di esame di maturità, per esempio, proprio da parte del Ministero della pubblica istruzione si è trovata difficoltà ad attribuire la presidenza di tali Commissioni al citato personale.

La stessa cosa è avvenuta per i docenti dei convitti nazionali.

Ho parlato, nel complesso, di istituti statali di educazione, perché sono istituti d'istruzione e di educazione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non deve essere statale l'istituto, ma la scuola.

CAIAZZA. Ne convengo, ma si fa sempre una distinzione; si parla di ruoli. Le faccio un esempio: sulla base delle disposizioni vigenti il direttore didattico o l'ispettore scolastico, fornito di libera docenza, può avere il comando all'Università. Tuttavia, in molti casi tali disposizioni non si applicano.

Per citare un altro esempio, le maestre istitutrici degli educandati femminili partecipano ad un concorso con tutti i requisiti dei concorsi magistrali. Quando si approva poi una legge come quella del senatore Belisario, perché i maestri elementari godano di certi benefici, se ne escludono le maestre istitutrici, giacché si sostiene che queste ultime non fanno parte del ruolo dei maestri elementari.

Ho desiderato citare questi casi, non solo perché viene sistematicamente trascurato un

tipo di istituto scolastico esistente in Italia (e considerato dalla legislazione italiana), ma anche perché certi schemi rimangono tali, e si considera solo la scuola, e non l'istituto nel suo complesso e con tutto il suo personale.

BUZZI. Signor Presidente, non posso non esprimere una opinione che non ho manifestato durante il dibattito in sede referente, ma che ritengo abbia un certo fondamento.

Io ritengo che l'accertamento delle qualità, dal punto di vista della preparazione scientifica, della capacità didattica, ed anche della dignità che deve avere un docente universitario, sia pure incaricato, debba essere fatta dalla Università che lo chiama. Non vedo dunque perché si debba introdurre una norma diversa per quanto riguarda il personale direttivo della scuola elementare.

Avviene la stessa cosa per il personale della scuola secondaria?

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente.

BUZZI. Allora cade la mia obiezione.

BERLINGUER LUIGI. Voglio soltanto fare una osservazione. Questa norma dei comandi è contenuta nella legge n. 311 del 1958, in cui si richiede esplicitamente la libera docenza per i presidi e i professori della scuola secondaria.

Si richiede però anche un'altra cosa, che non si capisce se sia richiamata in quello che sarà il terzo comma dell'articolo 10, che prescinde invece dalla libera docenza, proprio perché non c'è personale; si richiede, cioè, che l'incarico di insegnamento debba riguardare una disciplina fondamentale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Si tratta di comando, non di incarico.

BERLINGUER LUIGI. Il comando è l'atto giuridico che trasferisce l'insegnante dalla scuola media all'Università.

Molto spesso, però, accade che si abbia bisogno del personale non per le discipline più importanti — impropriamente dette fondamentali — ma per altre che, purtroppo, sono talvolta considerate non fondamentali, anche se spesso sono anche più rilevanti. Poiché in questo modo, non si raggiunge il risultato voluto, sarebbe dunque molto più opportuno stabilire che tali comandi esistono per qualunque tipo di incarico.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio osservare che la sede per trattare questa materia è il disegno di legge per la riforma delle Università.

C'è da dire, d'altra parte, che il numero degli insegnanti richiesti è molto superiore ai 70 attuali, e sarà probabilmente superiore

anche ai 180, pur con il limite posto dalla norma vigente; quindi non credo che dobbiamo occuparci di questo argomento.

Ritengo quindi più opportuno rinviare la questione nella sede più adatta: quella, cioè della discussione della disciplina fondamentale.

Per quanto riguarda l'emendamento Caiazza, bisogna distinguere tra l'istituto di educazione o educando e la scuola che è presso l'istituto. Certamente il fatto di essere direttore dell'istituto, anche se questo è statale, non dà diritto a partecipare al comando. La scuola istituita presso l'educando può anche non essere statale ed essere parificata. Quando tali scuole saranno tutte statalizzate, verrà meno la differenza oggi esistente per cui un professore di ruolo (preside) della scuola statale presso l'istituto di educando potrà partecipare a pieno diritto, come chiunque altro, a questa possibilità di comando. È evidente che se la scuola non è ancora statalizzata, il direttore (pur essendo l'istituto statale) non ha diritto di usufruire di questo comando, dal momento che non è professore di scuola statale ma è in un altro ruolo. La norma proposta appare pertanto superflua se vuol stabilire che il docente o il dirigente di scuola elementare statale presso l'istituto di educazione ha tale diritto, dal momento che detto diritto è innegabile; non è superflua, ma contraddice questa disciplina, se vuol stabilire che ne ha diritto anche il direttore dell'istituto.

CAIAZZA. Poiché la risposta del Ministro non mi convince, insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Caiazza al quale si è dichiarato contrario il Governo.

(Non è approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11, al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni.

Ne do lettura:

ART. 11.

Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: numero 2.150 durante

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12.

Ne do lettura:

ART. 12.

Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1965-66, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1965-66 in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconfirma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 14.

I concorsi a posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari debbono essere banditi entro sei mesi ed espletati entro un anno dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministero provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministero e sono soggetti a nuova ripartizione.

La Commissione, in sede referente lo ha così modificato:

ART. 12.

Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assi-

stente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67 in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconfirma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 della presente legge.

I concorsi a posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari debbono essere banditi entro tre mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

Dò lettura del seguente emendamento, presentato e poi ritirato dall'onorevole Franceschini in sede referente, fatto proprio in parte dall'onorevole Barlinguer Luigi, tendente a sostituire come segue il terzo comma dell'articolo 12: « Ove non si provveda nel termine sopra indicato, da parte dei singoli Atenei, a bandire il concorso riservato, il Ministro provvederà d'ufficio ai predetti adempimenti ». Sempre al terzo comma l'onorevole Rossanda Banfi Rossana ed altri propone un emendamento aggiuntivo che recita: « Ai fini economici e giuridici la nomina degli assistenti straordinari vincitori del concorso decorre dal 1° novembre dell'anno accademico in corso. A partire dall'anno accademico 1967-1968 l'assegnazione dei posti riservati è stabilita con decorrenza dal 1° novembre da decreti da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 marzo precedente ».

Onorevole Berlinguer vuole illustrare gli emendamenti testé citati?

BERLINGUER LUIGI. Nonostante i miglioramenti apportati in sede referente mediante l'anticipazione dei termini che sono stati portati da un anno a nove mesi, siamo ancora perplessi sui risultati conseguiti e siamo convinti che si possa migliorare ulte-

riormente l'articolo. Pertanto chiediamo che, ove siano stati lasciati decorrere inutilmente i termini della presentazione del bando di concorso, il Ministro possa provvedere d'ufficio a tale adempimento. La conferma o la sconferma di un assistente è maggiormente garantita in sede di esame perché tale sede, che consente la presenza del professore e di altri commissari, offre la possibilità di maggiore equità e di maggiore giustizia. Inoltre chiediamo la decorrenza degli effetti economici e degli effetti giuridici dal 1° novembre 1966 perché siamo convinti che gli assistenti straordinari piangano oggi i ritardi burocratici e politici dei quali non sono responsabili.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto attiene alla possibilità che il Ministro bandisca direttamente il concorso per assistente, debbo dire che, a parte l'inopportunità di un tale intervento nella vita interna della Facoltà, non ne vedo la possibilità pratica. In materia di retroattività della nomina, quanto agli effetti economici e giuridici, ribadisco che ciò non avviene in nessun concorso, e che quindi non trovo giustificabile adottare quanto si propone in questo settore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, propongo di votare l'articolo 12 per divisione. Poiché ai primi due commi dell'articolo stesso, non sono stati presentati emendamenti, li pongo successivamente in votazione nel testo proposto dalla Commissione, dopo averne dato nuovamente lettura.

« Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67 a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico la prescritta anzianità ».

(È approvato).

« Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67 in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16, del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 12 nel testo proposto dalla Commissione.

« I concorsi a posti di assistente ordinario riservati agli assistenti straordinari debbono essere banditi entro tre mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguarda la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto ».

Pongo ora in votazione il seguente emendamento, presentato e quindi ritirato, in sede referente, dall'onorevole Franceschini, fatto proprio dall'onorevole Berlinguer Luigi, presentato al terzo comma dell'articolo 12:

« Ove non si provveda nel termine sopra indicato, da parte dei singoli Atenei, a bandire il concorso riservato, il Ministro provvederà d'ufficio al predetto adempimento ».

(Non è approvato).

Pongo quindi in votazione l'altro emendamento, proposto al terzo comma dell'articolo 12, dagli onorevoli Rossanda, Banfi, Rossana, Berlinguer Luigi, Seroni, Loperfido, Scionti, Picciotto, Levi Arian, Giorgina, che recita: « Ai fini economici e giuridici la nomina degli assistenti straordinari vincitori del concorso decorre dal 1° novembre dell'anno accademico in corso. A partire dall'anno accademico 1967-68 l'assegnazione dei posti riservati è stabilita con decorrenza dal 1° novembre da decreti da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 marzo precedente ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 12 di cui ho dato lettura, nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 12.

« I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

Passiamo all'articolo 13 al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni. Ne do lettura.

ART. 13.

A posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari statali possono essere trasferiti anche assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari liberi o pareggiati, con le modalità attualmente in vigore per i trasferimenti degli assistenti ordinari di ruolo statale.

Con le medesime modalità ai posti vacanti di assistente ordinario presso Università o Istituti universitari liberi o pareggiati possono essere trasferiti assistenti ordinari appartenenti ad Università o Istituti universitari statali.

Poiché a tale articolo non risultano presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonché coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non abbiano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 14.

Non possono ottenere la conferma nelle funzioni di assistente straordinario quei candidati dei concorsi riservati che non risultino compresi nella terna degli idonei.

Non possono del pari ottenere la conferma nella qualifica coloro che, pur avendo titolo a partecipare ai relativi concorsi riservati, se ne astengano, nonché coloro che, pur essendo risultati idonei in tali concorsi, non ab-

biano conseguita la nomina in ruolo per avere rinunciato alla nomina stessa o per essersi dimessi dopo tale nomina.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più consentite nuove nomine o riassunzioni in servizio di assistenti straordinari.

Il servizio di assistente straordinario comunque retribuito è valutabile, ai fini del trattamento di quiescenza, previo riscatto da parte degli interessati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35-bis della legge 26 giugno 1950, n. 465.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 14 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto, altresì, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

Almeno un decimo dei nuovi posti di assistente non riservati agli assistenti straordinari è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà, ed Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 12 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 15.

La ripartizione tra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione con specifico riferimento ai singoli corsi di laurea o di diploma, avuto riguardo alle esigenze didattiche e della ricerca scientifica e tenuto,

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

altresi, conto del numero degli assistenti straordinari in servizio.

L'assegnazione di almeno un posto di ruolo di assistente alle cattedre relative agli insegnamenti ufficiali di discipline il cui esame abbia carattere obbligatorio, prive di assistente di ruolo, è disposto con criterio di priorità.

A modifica di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, almeno un ventesimo dei nuovi posti di assistente non riservati agli assistenti straordinari è destinato alle esigenze delle Università, Facoltà, ed Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

La ripartizione dei posti riservati agli assistenti straordinari di cui al precedente articolo 12 è del pari disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di riesaminare brevemente l'articolo 15, a proposito del quale dovremmo risolvere una questione di carattere formale. In esso difatti l'emendamento Moro Dino, ed altri, in sede referente, aveva eliminato l'espressione « cattedre di ruolo », prima delle parole « relative agli insegnamenti ufficiali ». Si deve osservare, infatti, che una cattedra di disciplina fondamentale, come ad esempio il diritto privato, non solo può essere scoperta in una Università, ma può addirittura non esserci.

PRESIDENTE, *Relatore*. Poiché però la cattedra universitaria è coperta per incarico o da un professore di ruolo, anche l'incaricato avrà sempre diritto ad un assistente, ove naturalmente si tratti di materia di rilevante interesse.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono perfettamente d'accordo su questo principio, ma temo che con la norma prevista all'articolo 15 l'assistente non venga concesso ad un professore incaricato, nel caso in cui, pur non essendovi un professore di ruolo, ci si riferisca egualmente ad una « cattedra ».

È per questo che propongo un emendamento, tendente ad inserire al secondo comma dell'articolo 15, dopo la parola « assistente », le parole « alle cattedre di ruolo ed agli insegnamenti ufficiali relativi a discipline ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Credo che sia superfluo, in quanto, a mio avviso, è del tutto sufficiente. Visto che l'insegnamento è quello che si impartisce dalla cattedra, basta dire che deve trattarsi di cattedre relative a mate-

ria importantissima, in cui è obbligatorio l'esame.

BERLINGUER LUIGI. Sono d'accordo con il Presidente, visto anche che la legge istitutiva assegna gli assistenti alle cattedre, e non agli insegnamenti e dispone che: « taluni posti di assistente possono essere assegnati ad una determinata cattedra ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. In questo caso, se veramente i colleghi ritengono che l'attuale dizione dell'articolo sia sufficientemente chiara, ritiro il mio emendamento e non insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo quindi in votazione l'articolo 15 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura.

ART. 16.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 12.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 16.

Gli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1957, n. 1210, si considerano assistenti straordinari, ai fini della partecipazione ai concorsi riservati di cui al precedente articolo 12.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 16 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17, cui la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 17.

Il ruolo aggiunto del personale assistente universitario, istituito dall'articolo 32 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è soppresso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel corrispondente ruolo organico del personale assistente universitario conservando l'anzianità di carriera e la classe

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

di stipendio maturate nel ruolo di provenienza, fatto salvo il termine decennale per il conseguimento della libera docenza che ha inizio dalla data del provvedimento di inquadramento nei ruoli aggiunti e non dalla data di decorrenza dell'inquadramento stesso.

Gli assistenti di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso dell'abilitazione della libera docenza, sono inquadrati nella seconda classe di stipendio (ex coefficiente 500).

Gli assistenti già appartenenti ai ruoli aggiunti che, per concorso, siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole al quale avrebbero avuto diritto, ai sensi del presente articolo, ove fossero rimasti nel predetto ruolo aggiunto, conservando, a tutti gli effetti, la anzianità complessiva maturata nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Il collocamento nel ruolo organico degli assistenti previsto dalla presente legge è disposto in soprannumero rispetto all'organico della cattedra, cui l'assistente di ruolo aggiunto risulta assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Facoltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse, ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte di almeno tre membri, nominati dal Preside di ogni singola Facoltà. Il concorso è per titoli.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del Direttore dell'Istituto o del Professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzione di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71:

Esercizio finanziario 1966 . . .	L.	135.000.000
» » 1967 . . .	»	935.000.000
» » 1968 . . .	»	1.612.500.000
» » 1969 . . .	»	1.962.500.000
» » 1970 . . .	»	2.400.000.000

Al primo comma dell'articolo 28 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970 le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 18.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede annualmente con suo decreto a ripartire fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, in relazione alle loro esigenze scientifiche e didattiche, borse biennali di addestramento didattico e scientifico riservate a laureati da non oltre 4 anni accademici.

Le borse, individuali ed indivisibili, dell'ammontare annuo di 1 milione e 500 mila lire, verranno distribuite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ateneo, su parere del Senato accademico, fra le varie Fa-

coltà, ciascuna delle quali provvederà ad indicare a quale Istituto o cattedra le borse debbono essere destinate.

Il concorso per l'assegnazione delle borse, ai candidati che ne avranno fatto domanda, sarà giudicato da Commissioni, composte di almeno tre membri, nominali dal Preside di ogni singola Facoltà. Il concorso è per titoli.

La borsa può essere confermata dal Consiglio di facoltà per un secondo biennio su motivata proposta del Direttore dell'Istituto o del Professore ufficiale presso il quale il borsista avrà svolto la sua attività.

La borsa può essere revocata in qualunque momento su proposta del titolare della cattedra o del Direttore dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di facoltà sentito l'interessato, qualora il borsista non dimostri sufficiente diligenza nell'addestramento didattico e scientifico.

La borsa non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di qualsiasi altro Ente pubblico o di Aziende private.

Il pagamento della borsa è effettuato in dodicesimi.

L'erogazione delle borse di addestramento didattico e scientifico, di cui al presente articolo è disposta entro i limiti delle seguenti somme così ripartite negli esercizi finanziari comprendenti gli anni accademici dal 1966-1967 al 1970-71.

Esercizio finanziario 1966 . . .	L. 305.000.000
» . . . » 1967 . . . »	1.925.000.000
» . . . » 1968 . . . »	2.500.000.000
» . . . » 1969 . . . »	3.125.000.000
» . . . » 1970 . . . »	3.750.000.000

Al primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, le parole « e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche » sono sostituite dalle parole « e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che

consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1966-67 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 18 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 19.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni che consentono la nomina di assistenti volontari nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria.

Gli assistenti volontari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere confermati nella qualifica stessa per non oltre 8 anni accademici a partire dal 1967-68 e possono, altresì, concorrere all'assegnazione delle borse istituite a termini del precedente articolo 18 della presente legge anche se abbiano superato i quattro anni di anzianità di laurea.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 19 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, agli assi-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

stenti volontari rimasti transitoriamente in servizio a norma del precedente articolo 19.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con lo Istituto, è corrisposto un compenso di lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo costituito da:

- a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
- b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
- c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno il Consiglio di amministrazione potrà destinare la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina di cui alla presente legge.

La Commissione, in sede referente, lo ha così modificato:

ART. 20.

Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

« Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facoltà, agli assistenti volontari rimasti transi-

toraneamente in servizio a norma del precedente articolo 19.

Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni le funzioni stesse possono essere affidate a laureati.

Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Università o con lo Istituto, è corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni.

Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Università costituito da:

- a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
- b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
- c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati.

Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi.

Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destinerà la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina di cui alla presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 20 nel testo proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21 al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 21.

In esecuzione di accordi culturali, debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri incarichi annuali, rinnovabili, negli anni successivi, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, in corrispondenza di posti di lettore di ruolo.

L'incarico è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione delle Facoltà, su pro-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

posta del professore ufficiale della materia che sceglie tra una terna designata dalle competenti autorità del paese di origine.

La documentazione di rito è sostituita da dichiarazioni delle competenti Autorità diplomatiche attestanti che il prescelto è in possesso di tutti i requisiti, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ufficio di lettore nella Università del paese di provenienza.

Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, sempre in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, possono essere conferiti a cittadini stranieri speciali incarichi di lettore di lingua e letteratura straniera anche in aggiunta ai posti di lettore di ruolo. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il numero di tali incarichi viene determinato in base a quanto stabilito, a titolo di reciprocità, in applicazione dei rispettivi accordi culturali e nel limite di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1970.

Ai lettori nominati ai sensi del presente articolo, è corrisposto un assegno pari allo stipendio iniziale dell'assistente universitario incaricato, salvo quanto diversamente possa essere disposto a seguito di eventuale proposta che la Commissione mista prevista dall'accordo culturale con il paese di origine sottoporrà ai due Governi.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Da parte della Commissione, in sede referente, è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo 21-bis:

ART. 21-bis.

Possono partecipare al concorso per posti di ruolo per professore aggregato e di lettore anche cittadini stranieri secondo le norme che saranno indicate da apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 22, cui la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 22.

Al personale assistente alle cattedre di astronomia e di materie matematiche proveniente, a norma del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, dal personale scientifico degli Osservatori astronomici di cui alla tabella C allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, è riconosciuto all'atto del conseguimento della terza classe di stipendio, il servizio prestato nel ruolo di provenienza, per non più di quattro anni, ai fini della ulteriore progressione in carriera.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23, al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 23.

Sono istituiti complessivamente n. 25 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici in aggiunta ai posti di cui alla tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dagli anni finanziari dal 1966 al 1970, di cui n. 6 dall'anno 1966, n. 7 dall'anno 1967, n. 5 dall'anno 1968, n. 5 dall'anno 1969 e n. 2 dall'anno 1970.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24, al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 24.

Sono istituiti due posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano in aggiunta ai posti di cui alla tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, con effetto dall'anno finanziario 1966. La predetta tabella D di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377 e la nota in calce alla medesima sono sostituite, con effetto dalla data indicata nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

gennaio 1962, n. 16, e nell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, dalle seguenti:

Ex coeff. di stipendio	Qualifica	Posti
309	Aiuto ricercatore	5
420	Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore	
500	Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore	
580	Ricercatore capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo ricercatore	

La qualifica di primo ricercatore viene attribuita al compimento dei 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25, al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 25.

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 18 marzo 1958, n. 276, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio della Stazione astronomica geodetica di Carloforte si provvede con un Aiuto astronomo o un Primo astronomo appartenente al personale scientifico assegnato a ciascuno degli Osservatori astronomici a turno dell'ordine appresso indicato:

Osservatorio astronomico di Milano	»	astrofisico di Arcetri
»	»	astronomico di Roma
»	»	» Padova
»	»	astrofisico di Catania
»	»	astronomico di Trieste
»	»	» Pino Torinese
»	»	» Napoli

La designazione viene effettuata dal Direttore dell'Osservatorio competente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26, al quale la Commissione, in sede referente, non ha apportato modificazioni:

ART. 26.

Al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano si applica il disposto dei commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e il disposto dell'articolo 14 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Il congedo per motivi di studio o di ricerca scientifica esleso al personale scientifico di carriera direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano con la disposizione contenuta nel precedente comma è concesso sentito il Direttore dell'Osservatorio competente per periodi complessivi non superiori a cinque anni nel decennio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 28 del provvedimento concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

La Commissione, in sede referente, lo aveva così modificato, approvandone soltanto il principio base:

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 è sostituito dal seguente:

« Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astro-

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

nomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	3.385	milioni
per il 1967	»	9.675	»
per il 1968	»	16.247,5	»
per il 1969	»	23.492,5	»
per il 1970	»	29.875	»

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	1.500	milioni
per il 1967	»	2.000	»
per il 1968	»	2.477,5	»
per il 1969	»	2.842,5	»
per il 1970	»	3.200	»

Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, è sostituito dal seguente:

« Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1967	L.	1.000	milioni
per il 1968	»	1.200	»
per il 1969	»	1.290	»
per il 1970	»	1.450	»

PRESIDENTE. In merito al nuovo testo dell'articolo 1 e dell'articolo 27, testé citato, la V Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole ed il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari recita testualmente: « Il deputato Fabbri illustra gli emendamenti del Ministro e della Commissione della pubblica istruzione intesi a portare da 1.000 a 1.100 i posti di ruolo istituiti dall'articolo 1 del disegno di legge 3420, nonché a maggiorare gli stanziamenti per borse di studio biennali previste dall'articolo 18. Alla copertura per la maggiore spesa dei capito-

li 26, 30 e 32 della legge concernente il piano finanziario della scuola.

La Commissione, acquisito l'intervento del Governo, espresso dal Sottosegretario al tesoro Agrimi, su tale spostamento di fondi all'interno del settore della pubblica istruzione, delibera di esprimere parere favorevole ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il testo governativo prevedeva la copertura della spesa mediante l'articolo 28 (poi divenuto 26) della legge n. 942 del 31 ottobre 1966. Nel corso della discussione però abbiamo deciso di aumentare di 100 unità il numero delle cattedre ed abbiamo coperto questa maggiore spesa riducendo lo stanziamento per la ricerca scientifica.

Pertanto è stato formulato un nuovo testo dell'articolo 26 della legge n. 942, aumentando lo stanziamento per il personale di quel tanto che è necessario, e diminuendo corrispondentemente di altrettanto lo stanziamento per la ricerca scientifica, che mi sembra fosse previsto dall'articolo 30 della legge del piano.

Pertanto, la Commissione bilancio, per evitare troppi rinvii, ci ha proposto di dare una nuova formulazione all'articolo 26 della legge n. 942, comprendendo anche la maggiorazione derivante dalla riduzione dell'articolo del piano sulla ricerca scientifica. Si è così modificato anche l'articolo 30 della citata legge.

Avendo inoltre la Commissione stabilito un aumento del numero delle borse di addestramento, si è sopperito a questo nuovo onere riducendo il numero delle borse per giovani laureati, per cui si è resa necessaria anche la riformulazione dell'articolo 32 della legge n. 942.

Si propone, inoltre, di aggiungere un nuovo articolo (il n. 28) che diventa il vero articolo di copertura.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dopo i chiarimenti forniti dal Ministro, pongo in votazione l'articolo 27 nel testo di cui ho dato lettura ed elaborato in base ai suggerimenti della V Commissione bilancio.

(È approvato).

Do quindi lettura del seguente articolo 28, proposto dal Ministro:

ART. 28.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi di cui all'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, secondo le modifiche introdotte con l'articolo 27 della presente legge.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1966

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo inoltre il seguente articolo 29:

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ritorniamo all'articolo 6 rimasto come si ricorderà, temporaneamente accantonato. Ne do nuovamente lettura.

ART. 6.

È anticipata al 15 maggio la data di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ferme rimanendo tutte le altre modalità per il conferimento degli incarichi di insegnamento previste da tale articolo e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 377.

Ricordo che a tale articolo i deputati Levi Arian Giorgina, Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana, Scionti e Picciotto hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Le chiamate ed i trasferimenti dei professori di ruolo, ed il conferimento degli incarichi di insegnamento decorrono dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo il 1° novembre decorre dal primo novembre dell'anno successivo ».

Invito il Ministro ad esprimere il proprio parere in merito al citato emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. La legge alla quale si fa riferimento è del 29 gennaio 1951; è una di quelle leggi che nella prima legislatura repubblicana erano state predisposte per convertire in legge i decreti emessi anteriormente all'Assemblea Costituente, quando cioè il Governo aveva anche i poteri legislativi. Riguarda una ratifica di una disposizione del marzo del 1948; il decreto legislativo al quale si riferisce, portava al 31 marzo 1948 la possibilità di espletare i concorsi, sia pure in via eccezionale. Il decreto di ratifica ha modificato quella disposizio-

ne con un articolo 1 bis, del seguente tenore:

« Le nomine e i trasferimenti dei professori universitari hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 15 dicembre. Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, su proposta delle Facoltà o Scuole interessate disporre, in circostanze eccezionali, i provvedimenti stessi entro il 1° febbraio ».

Questa è la disciplina vigente; inoltre la direzione generale del Ministero della pubblica istruzione afferma che si troverebbe nell'impossibilità di provvedere a questi adempimenti per il 1° novembre e anche per il 1° dicembre, se non fossero modificate altre date, innanzi tutto quella della presentazione delle domande per i concorsi. Attualmente le pubblicazioni si possono presentare entro il 30 giugno, data che viene poi spostata al 31 luglio; nella legge di riforma si prevede che i documenti debbono essere presentati entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La direzione generale afferma che, se non vi fosse questa norma vincolativa si troverebbe nella impossibilità, come ho detto, di far osservare la data del 1° novembre e anche quella del 1° dicembre. A questo proposito basta ricordare che la direzione generale ha ricevuto, quest'anno, 25 tonnellate di pubblicazioni per i 70 concorsi universitari banditi.

La data pertanto potrebbe essere modificata, ma non dobbiamo dimenticare che essa è strettamente collegata a quella dei bandi di concorso; dovrebbe essere, pertanto, modificato tutto il meccanismo, che regola il settore. Debbo tuttavia riconoscere che la norma vigente va a danno degli studenti.

BERLINGUER LUIGI. Questa mattina mi sono recato al Ministero della pubblica istruzione ed ho parlato con alcuni funzionari della direzione generale, i quali hanno affermato che è auspicabile anticipare la data in discussione. Infatti, a metà anno scolastico, molto spesso avvengono degli inconvenienti, in quanto in alcune Facoltà, non soltanto viene trasferito il titolare della cattedra ma anche tutti gli assistenti che gli sono vicini e che molto spesso hanno incarichi di insegnamento.

È vero che se noi oggi approviamo un emendamento di questo tipo danneggiamo i trasferendi, in quanto perderebbero 6 mesi, se non addirittura un anno, però, non dobbiamo dimenticare che decine di studenti avrebbero un notevole vantaggio. Penso, a questo punto, che sarebbe opportuno fare una

scelta se, come io ritengo, è intendimento comune pervenire ad una adeguata revisione del sistema.

PRESIDENTE, Relatore. Dobbiamo modificare tutti i termini, altrimenti le commissioni per i concorsi non hanno il tempo materiale di espletare il loro lavoro.

BERLINGUER LUIGI. Occorre nello stesso tempo tener presenti anche gli interessi degli studenti che, con il sistema in vigore perdono tre o quattro mesi di insegnamento.

SERONI. Approvando la norma che si propone, il Ministero in due giorni può predisporre un disegno di legge inteso a spostare adeguatamente tutti i termini previsti.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Avverto che la norma che si propone non potrà avere efficacia per quest'anno, né per il prossimo, e neppure per il 1968: occorre tener presente la realtà della situazione. Bisogna, tra l'altro, spostare le elezioni delle commissioni giudicatrici di concorso a novembre-dicembre.

BERLINGUER LUIGI. Occorre modificare tutti i termini anticipandoli di sei mesi, e questo a favore degli studenti.

Se approviamo oggi questa norma, saremo sicuri che il Ministero dovrà provvedere immediatamente. Non si tratta di sfiducia nei suoi confronti, signor Ministro, chè anzi stimiamo moltissimo; ma si tratta di affrontare subito una enorme mole di lavoro.

PRESIDENTE, Relatore. La formulazione potrebbe essere quindi la seguente:

« A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1° novembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottato dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo ».

Pongo in votazione l'articolo che ho testé letto, e che in sede di coordinamento diventerà il numero 2 bis.

(È approvato).

Gli onorevoli Rosati, Buzzi, Borghi, Caiazza e Rocchetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera nell'atto di approvare il disegno di legge n. 3420,

impegna il Governo

a destinare una parte adeguata degli stanziamenti ulteriori previsti dall'articolo 1, se-

condo comma, della legge 31 ottobre 1966, n. 942, alla istituzione di nuovi posti di ruolo di professore universitario ».

Qual'è il parere del Governo?

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo lo accetta.

BERLINGUER LUIGI. Anticipo l'astensione del mio gruppo sulla votazione dell'ordine del giorno testé citato.

PRESIDENTE, Relatore. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Franceschini, Moro Dino, Rampa, Giomo, Buzzi e Caiazza hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare, all'articolo 1 del disegno di legge n. 3420, l'accantonamento delle cattedre disponibili per il raddoppio delle cattedre di ruolo aventi un numero di studenti superiore a 250,

rilevati i gravi inconvenienti cui dà luogo, per molte discipline, l'affollamento degli iscritti frequentanti,

impegna il Governo

a presentare entro l'anno accademico in corso un disegno di legge inteso a dare comunque sollecita attuazione al principio del raddoppio di insegnamenti, nei casi di superamento del predetto numero di allievi, anche disponendo idonei incrementi degli incarichi universitari ».

BERLINGUER LUIGI. Signor Presidente, io penso che questo ordine del giorno — che, del resto, era stato auspicato nella sostanza dai vari gruppi durante la discussione in sede referente — sia nella formulazione meno impegnativo di quanto lo stesso onorevole Ministro aveva dichiarato di accettare nel suo intervento, e ciò per due ragioni.

Innanzitutto, non mi sembra di sentire nel dettato dell'ordine del giorno una chiara indicazione del raddoppiamento di tutti i corsi nei quali si superi il numero di 250 studenti.

Il secondo punto riguarda la scadenza indicata dal collega Rampa, e che qui mi sembra limitata ad una scadenza formale. Se si dice che il disegno di legge deve essere presentato durante l'anno accademico in corso, si parla del 31 ottobre 1967, e cioè si fa riferimento ad un periodo molto prossimo alla scadenza della legislatura, e ad un periodo

sovraccarico di provvedimenti legislativi da approvare.

Perché concedere un anno accademico di tempo al Governo per studiare un disegno di legge di questo tipo, che non comporta uno studio così lungo? Io penso che si possa indicare un termine molto più breve.

MORO DINO. Forse l'onorevole Berlinguer non ha ascoltato attentamente l'ordine del giorno. In esso si parla esplicitamente del raddoppio delle cattedre.

Quanto al termine, a me non pare che il Ministro abbia indicato alcuna data. Noi diciamo « entro l'anno accademico in corso », il che vuol dire che il Ministro potrà presentare il disegno di legge anche fra un mese o due.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io accetto questa formulazione, senza porre limiti alla possibilità di limiti di tempo.

È vero che per la presentazione del disegno di legge non ci vorrà molto, ma ci siamo tutti resi conto che esso comporterà il reperimento di maggiori possibilità di incarichi.

BERLINGUER-LUIGI. Quel che conta è fissare un termine per la presentazione del disegno di legge.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio dire che è inutile presentare un progetto di legge, se poi non siamo in grado di renderlo operante, per le ragioni finanziarie che ci hanno costretto a respingere il suo emendamento.

Una volta trovato il meccanismo adeguato e le possibilità di copertura, si può realizzare rapidamente quanto richiesto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il Governo quindi accetta l'ordine del giorno in questa formulazione, e dobbiamo essergli grati per aver accettato l'invito di presentare un disegno di legge, mentre avrebbe potuto benissimo rispondere ai presentatori che potevano essi stessi predisporre una proposta di legge su tale argomento.

BERLINGUER LUIGI. Chiediamo che l'ordine del giorno sia posto in votazione, per dare maggior forza all'impegno assunto dal Governo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Berlinguer Luigi, ne ha facoltà.

BERLINGUER LUIGI. Io vorrei chiarire l'atteggiamento del nostro gruppo sul testo del disegno di legge, com'è stato modificato dalla Commissione.

Noi vorremmo che fosse evidente che questo provvedimento può essere considerato da due punti di vista. In esso sono contenute alcune disposizioni che soltanto esternamente potrebbero essere considerate finanziarie, e sono quelle istitutive di un certo numero di cattedre, di posti di assistente ordinario e di borse di studio di perfezionamento. Per un altro verso, il provvedimento contiene una serie di norme che modificano l'attuale legislazione in materia di incarichi di insegnamento — e non solo di insegnamento universitario.

Su questa seconda parte l'atteggiamento del nostro gruppo è sostanzialmente positivo, non soltanto per alcune disposizioni contenute già nel disegno di legge, ma soprattutto per alcune modifiche che sono state introdotte nel corso della discussione. Ad esempio, noi teniamo a sottolineare come disposizione estremamente positiva, non soltanto quella che prevede l'assorbimento degli assistenti straordinari nelle Università italiane (o meglio, la creazione delle condizioni materiali per tale assorbimento), ma anche la introduzione di due norme che ci paiono particolarmente interessanti. Mi riferisco, in primo luogo, all'abolizione dell'istituto dell'assistente volontario — su cui avevamo voluto riflettere, ma che è stata una rivendicazione da parte del mondo dell'Università — che riteniamo oggi estremamente valida, perché deve essere chiaro oggi che l'Università italiana, quando ha bisogno di personale per la sua attività, deve retribuirlo. Fino ad oggi infatti, particolarmente in alcune Facoltà e, soprattutto, nella Facoltà di medicina, la figura dell'assistente straordinario è diventata una condizione necessaria per realizzare dei risultati — che noi riteniamo negativi — perché intesi a sfruttare personale insegnante che vive in condizioni assolutamente precarie; senza con questo agevolare il lavoro di ricerca e di insegnamento.

Vi sono assistenti volontari con 10, 15 anni di insegnamento, che hanno conseguito una o due libere docenze, che costituiscono una parte fondamentale dell'attività didattica e scientifica dell'istituto e delle cliniche universitarie, ma che non hanno nessuno stato giuridico e che vivono « appesi alla volontà del professore », nel timore di essere sconfermati da quel posto e mandati via. Non è certo questa la situazione più adatta ad age-

volare e a creare quell'atmosfera di serenità necessaria per l'insegnamento universitario.

Tutto questo è il retaggio di una concezione del reclutamento del personale docente estremamente patriarcale se non addirittura artigianale, che prevede, cioè, la necessaria affiliazione tra il maestro e l'allievo in un lungo periodo di tirocinio non pagato e non retribuito. Tale situazione era concepibile in una società che consentiva solo alle classi agiate di fornire la quasi totalità del personale ricercatore in Italia, ma non oggi, visto che il reclutamento dei docenti deve essere esteso a tutte le categorie ed a tutti i ceti sociali e deve quindi essere tale da consentire a tutti di adire la carriera universitaria, la vita dell'insegnamento.

Questo principio costituisce una pietra miliare della nostra società e questo porterà sicuramente alcune conseguenze negative, però siamo convinti che qualunque innovazione ha sempre uno « scotto » da pagare.

L'innovazione tuttavia ha aspetti negativi, perché è evidente che noi non possiamo privare l'Università italiana della possibilità di reclutare giovani ai fini dell'insegnamento e della ricerca. È vero che noi dobbiamo fare in modo che questo reclutamento non avvenga secondo il sistema del « volontariato » seguito nel passato, tuttavia è anche vero che noi, abolendo tale diritto, dobbiamo creare le condizioni perché il reclutamento continui ad avvenire su basi nuove, democratiche, prevedendo anche la legittima retribuzione dei giovani. Questo principio nel disegno di legge è previsto in una quantità che noi non consideriamo assolutamente soddisfacente. Con le 2.500 borse che sono istituite con l'articolo 19, a nostro avviso, ci si mantiene ad un livello veramente basso. È vero che il numero delle borse è stato portato da 1.600 a 2.500 (con il nostro contributo dopo lunga discussione), però è anche vero che qui si tratta di un « rimescolamento » interno delle stesse cifre, perché si sono trasferiti in questo provvedimento dei fondi già stanziati per borse di studio per giovani laureandi.

Forse è stato giusto operare questo trasferimento, perché il settore di cui stiamo trattando è più importante, comunque desidero far rilevare che si tratta sempre di un medesimo fondo, e che non vi è stato pertanto un aumento effettivo come noi avremmo desiderato. Il risultato che si otterrà, è facile preconizzarlo fin da ora, sarà quello di una drastica diminuzione dei giovani che saranno reclutati per l'insegnamento e la ricerca; e

questo avviene nel momento in cui aumenta il numero degli studenti. Da un lato aumentano le necessità della ricerca e dall'altro diminuisce il numero dei giovani reclutati a questo scopo. Avremo così un aumento relativo da una parte ma, in assoluto, una diminuzione nella sostanza. Questo è un primo elemento negativo che ci costringe a riflettere.

Il fatto diventa tanto più rilevante in quanto abbiamo sostenuto, nella sede referente, e vogliamo ribadirlo in questa sede, che il provvedimento in esame è positivo perché, se da una parte istituisce un certo numero di posti di assistente universitario, dall'altra, cioè dal punto di vista della situazione del personale docente universitario, non crea un grande incremento numerico di persone, di studiosi che vengono reclutati. Sono solo infatti 2.500 i reclutati attraverso le borse di studio. Per il resto, l'istituzione dei posti di assistente e dei posti di professore di ruolo porterà, come abbiamo già detto, non ad aumento del personale che insegna, che vive nell'Università, ma a un mutamento di *status* giuridico di questo stesso personale che, da straordinario che era, diventerà ordinario, che, da incaricato, diventerà di ruolo. È un provvedimento che, da questo punto di vista, ripete l'operazione della legge « Bellisario » per la scuola media e l'operazione che è già avvenuta con la legge n. 1073 e con la legge finanziaria n. 942 dell'ottobre di quest'anno. Tale limite abbiamo voluto rilevare per richiamare l'attenzione ancora una volta sul fatto che l'aumento è quasi inesistente.

Elemento positivo del disegno di legge è, a nostro avviso, quella norma dell'articolo 1 che riguarda il raddoppiamento delle cattedre, soprattutto il raddoppiamento delle cattedre per quanto concerne l'insegnamento nelle cliniche universitarie. Anche se è stata una questione controversa, noi riteniamo che si sia pervenuti finalmente all'inizio di una seria moralizzazione nel campo della scienza medica in Italia da considerare oggi, purtroppo, ad un livello non soddisfacente. Le cliniche universitarie infatti sono da valutare più ospedali che cliniche, con una funzione più di terapia che non di ricerca (queste valutazioni vanno tenute bene distinte per il fine che esse perseguono). L'aver introdotto una norma che consenta il raddoppiamento di cattedre, anche dove siano superati almeno i 150 letti per clinica, è da considerare un fatto positivo. Ma se questa norma non sarà seguita da una precisa legislazione circa il riordinamento della Facoltà di medicina in

Italia, dovremmo ritenere tutto questo assolutamente insoddisfacente.

Altri aspetti interessanti del provvedimento che vorrei sottolineare sono, ad esempio, quelli relativi alla disciplina dei professori stranieri, quelli relativi cioè al concorso per professore aggregato, e per lettore di ruolo; e quelli che riguardano il conferimento di incarichi universitari. In merito desidero ricordare che sono stati presentati emendamenti dal nostro e da altri gruppi intesi a provincializzare, in parte, il vecchio concetto di accademia italiana che troppo spesso dal nazionalismo passato era stato costretto in limiti eccessivamente negativi. Ritengo positivo il risultato raggiunto recentissimamente con l'approvazione dell'emendamento, all'articolo 1, che riguarda la decorrenza dei termini. Anche questo è il frutto di una lunga discussione nella quale abbiamo portato la nostra profonda convinzione e costituisce un risultato che dovrebbe avere conseguenze positive, almeno nello svolgimento dei corsi di insegnamento universitario. Altri elementi di rilievo possono essere considerati: l'abolizione della dizione: « gruppi di materie » nelle attribuzioni delle cattedre da parte del Ministero; la denominazione « di insegnamenti riconosciuti comuni per più indirizzi di corsi di laurea », nonché l'aver consentito ai maestri elementari e ad altro personale della scuola elementare, con libera docenza, di accedere al comando dell'insegnamento universitario. A tali miglioramenti si è giunti per l'atteggiamento costruttivo del nostro gruppo, il quale non ha accettato che fosse chiesta la sede legislativa, in più occasioni richiesta da altri colleghi della maggioranza, perché convinto che la discussione approfondita in sede referente potesse portare a risultati interessanti in questa parte normativa del disegno di legge.

Siamo quindi convinti che l'atteggiamento del nostro gruppo sia stato uno dei fattori degli interessanti miglioramenti apportati al provvedimento.

Dobbiamo, tuttavia, lamentare che alcuni importanti principi richiesti, anche questi non soltanto da noi, ma anche dai colleghi del gruppo liberale e socialista, non siano stati accolti. Né le motivazioni portate al riguardo ci convincono. Mi riferisco al raddoppio, *ope legis*, degli incarichi. Era per noi questa non soltanto esigenza di funzionalità dell'Università italiana, ma questione di carattere morale. Interessava non soltanto il fatto che gli studenti fossero, in questa Università, i

primi sacrificati, essendo i destinatari di un servizio che non può avere un qualche rilievo, ma anche per l'aspetto morale. Mi riferisco in particolare a quei docenti che, per ambizione o per interessi ancora meno nobili, di essere unici titolari di un certo insegnamento, non accettano non solo concorrenza, ma neppure collaborazione.

Al riguardo, esiste in larghi strati del corpo accademico italiano, una sordità completa. Erá questa la situazione che ci aveva spinti a richiedere con forza, con insistenza, una disposizione legislativa automatica per il raddoppio degli insegnamenti, là dove il numero degli studenti lo richiedesse. Tutto ciò non è stato accolto. Consideriamo questo un elemento negativo del provvedimento.

Ma vi sono altre nostre richieste, pure non accolte, che condizionano il nostro atteggiamento. Si pensi agli assistenti straordinari. Noi temiamo che la norma che porterà all'assorbimento di una gran parte di essi possa, in molti casi, essere ingiusta e pericolosa; perché può spostare le sanzioni, relative ai termini per il bando dei concorsi, dal professore all'assistente straordinario, facendo sì che non siano accolte molte aspettative legittime di tanti giovani studiosi.

Altri principi ed altre richieste, inoltre, che non sono state accolte, e che non sto qui ad elencare, condizionano il nostro atteggiamento. Ma sopra ogni altro, il nostro atteggiamento è condizionato dall'approvazione dell'articolo 1, articolo alla cui discussione in sede legislativa non abbiamo fatto in tempo... — per *fair play* parlamentare — a partecipare e che mi permetto qui di richiamare.

L'articolo 1 fissa l'istituzione, in cinque anni di piano, di 1.100 cattedre universitarie. Noi riteniamo che l'aspetto più essenziale di questa normativa, interessante per certi versi, meno interessante per altri, sia appunto costituito dal numero previsto delle cattedre.

Abbiamo già trattato l'argomento, che peraltro non è soltanto nostro (è stato in gran parte portato avanti da vastissimi strati del mondo universitario), dell'esiguità di detto numero di cattedre. Si badi bene, onorevoli colleghi, non è un piangere miseria. Non lamentiamo tale esiguità da un punto di vista quantitativo, per il fatto che le cattedre sono poche in senso assoluto. Il discorso è, invece, relativo alla popolazione studentesca e si riferisce a quella parte di docenti che ancora aspirano ad andare in cattedra.

I colleghi conoscono il nostro pensiero. Noi riteniamo che questa norma precostituisca la riforma universitaria, dal momento che per

noi riforma universitaria è, tra le altre cose decisive, la creazione di una situazione democratica, di un regime democratico, all'interno delle Università italiane.

I colleghi più attenti sapranno come si stia svolgendo in Francia un grande ed interessante dibattito su tale argomento; come a Caen si sia riunito un gruppo notevole di docenti, di premi Nobel, di studiosi di alta classe francesi, che hanno lanciato idee nuove di riforma dell'istruzione universitaria francese; come intorno a queste giornate di incontri, si siano pubblicate interviste, siano sorti interessanti dibattiti, anche se il tutto arriva in ritardo — lasciatemelo dire con un pizzico di soddisfazione — rispetto alla discussione da tempo in atto in Italia. Del resto ciò è comprensibile per il fatto che la struttura universitaria italiana è molto simile, per certi aspetti, a quella napoleonica francese e da quella deriva per molta parte la sua configurazione. Comunque, l'arma usata da questi grandi rappresentanti della scienza francese, a favore di una riforma universitaria, concerne l'autonomia, la democrazia, la costituzione di un clima nuovo, avanzato, nella ricerca scientifica e nell'insegnamento superiore francesi.

Il primo suggerimento riguarda l'abolizione delle cattedre, considerato istituto superato. Del resto noi, quando ci si è venuti a dire che la cattedra rappresenta il cardine dell'Università italiana, abbiamo sempre sostenuto che esistono Istituti di istruzione superiore avanzatissimi, alcuni dei quali ci danno certamente dei punti in quanto a risultati scientifici (si pensi all'Inghilterra e all'America), in cui non esistono cattedre; esiste un ordinamento fondato su altro tipo di insegnamento, ordinamento che noi non abbiamo, nella nostra proposta di legge, spostato completamente.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisognerebbe abolire tante altre cose prima...

BERLINGUER LUIGI. Lo sappiamo onorevole Ministro, lei lo ha già detto altre volte di essere d'accordo; però il suo disegno di legge va in direzione opposta.

Noi, nella nostra proposta di legge, abbiamo fatto uno sforzo per mediare la situazione dello Stato italiano, dell'organizzazione pubblica del nostro Paese e quelle che sono le realtà di paesi organizzati in modo diverso. Però è indubbio che oggi il tipo di struttura burocratica dell'Università italiana, appare assolutamente superato. In Francia la situazione sembra peggiore, direi, visto che i rettori sono nominati dal Governo... Il fatto

che in questo tipo di situazione anche in Francia si cominci, ad altissimo livello, a parlare in modo non del tutto dissimile da quello in cui parla oggi il movimento studentesco e da quello che noi sosteniamo nella nostra proposta di legge, ci conforta in questa battaglia. Se in questo quadro consideriamo il numero previsto delle nuove cattedre universitarie, appare chiaro che tale numero costituisce un fatto negativo, perché sosteniamo tale aumento quando per principio siamo contrari alla strutturazione in cattedre della vita universitaria.

Questa potrebbe essere un'arguta, ma, in fondo, semplicistica obiezione. Noi sappiamo che non sempre il concorso a cattedre riguarda la qualità; siamo convinti che lo stesso non promuova i migliori scienziati, ma i dirigenti dell'Università italiana. In molti casi ceti dirigenti e ceti scientificamente preparato coincidono, ma non sempre questo accade. Siamo perciò del parere che il modo per superare una situazione del genere sia quello di avere un numero di cattedre superiore, non per inflazionare o per squalificare il settore, ma per impedire che si costituisca, sul piano del potere, una piramide con una base molto ampia ed un vertice assai ristretto, perché la ristrettezza di tale vertice è la condizione del rafforzamento ulteriore del potere accademico.

Onorevoli colleghi, qualunque sia la norma sulla democrazia, sull'autogoverno, che sarà inserita nel disegno di legge di riforma generale, qualunque sia la partecipazione delle altre componenti all'autonomia universitaria, più o meno simbolica, più o meno di alibi, la situazione sarà condizionata dal fatto che il numero delle cattedre oggi è un numero esiguo che aumenta il potere dei gruppi accademici.

Questo l'obiettivo di fondo del disegno di legge; questo il motivo per cui oggi non ci sentiamo di approvarlo. Anzi, lo abbiamo combattuto con passione, con energia. Abbiamo voluto assumere un atteggiamento costruttivo proprio perché non siamo di quelli che aspettano che la risoluzione del problema universitario venga dall'alto. Per questo non ci sentiamo assolutamente di approvare un provvedimento che, per quanto possa avere degli aspetti positivi, alla distanza darà indubbiamente risultati estremamente negativi, che potranno condizionare in maniera fondamentale e decisiva il risultato della battaglia che ci apprestiamo ad affrontare per la riforma generale dell'Università, riforma che anche in questa sede vogliamo auspicare

sia al più presto portata all'esame del Parlamento e quindi a conclusione.

Quanto ho detto assume un particolare valore alla luce di quanto in questi giorni sta avvenendo nel mondo universitario, scosso da un grande movimento di protesta contro la classe dirigente del Paese.

TITOMANLIO VITTORIA. È un movimento da voi stesso fomentato e sostenuto.

BERLINGUER LUIGI. Non posso che ringraziarla di questa osservazione, onorevole collega, perché, se ciò è vero, sta ad indicare il grande ascendente e la fattiva presenza del nostro partito in quel mondo, il che, evidentemente, non può che farci piacere!

Ho detto prima del movimento di protesta contro la classe politica, movimento che ha ogni giustificazione e che vuol avere caratteri di censura verso tutti i politici, noi compresi (non esito a esprimere questo giudizio di autocritico). La differenza fra noi e voi però, colleghi della maggioranza, la grande differenza, sta nel fatto che noi ci rendiamo conto di ciò che sta alla base di questo movimento, ed abbiamo ogni intenzione di aderirvi. Al fondo dell'insoddisfazione sta la profonda innegabile crisi di tutto il nostro sistema universitario, crisi che tutti riconoscono, ma che solamente noi, a quanto pare, siamo veramente intenzionati a sanare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Crisi, anche, che viene accentuata da quel movimento.

BERLINGUER LUIGI. Non è esatto, onorevole Presidente, perché quel movimento serve solamente ad accelerare la soluzione di tale crisi, in quanto è ormai acquisito che nel nostro sistema nazionale nulla viene fatto se qualcuno non si muove e fa sentire la sua voce. Tale movimento è spontaneo proprio perché affonda le sue radici in quella che è la realtà universitaria: una realtà che è fatta di sopraffollamento delle aule universitarie, di insufficienza delle attrezzature scientifiche di invecchiamento della struttura organizzativa universitaria di accentramento di potere nelle mani di pochi, di corruzione che spesso discredita anche la parte migliore del nostro mondo scientifico e della nostra cultura.

Questi sono i motivi per cui le assemblee tenute proprio questa mattina in tutte le Università italiane hanno registrato adesioni rilevantissime, più del previsto e comunque più del passato. Ciò dimostra che non si tratta di un movimento di pochi, fomentato da attivisti scalmanati al solo scopo di ingenerare confusione e turbamento nelle Università, ma che ha radici profonde.

Per tutti questi motivi noi non possiamo dichiararci favorevoli a questo provvedimento e preannunciamo il nostro voto contrario.

GIOMO. La nostra critica fondamentale a questo progetto di legge ripete i motivi che abbiamo sostenuto durante la discussione sul piano finanziario della scuola, e che è poi la critica che noi formuliamo in questo momento alla politica scolastica del Governo.

Anche in questo caso, difatti, la riforma quantitativa ha preceduto la riforma qualitativa, in quanto questo disegno di legge precede, ancora una volta, quello sulla riforma universitaria: è inutile che ripeta su questo argomento dei motivi di critica che sono a tutti noti.

Passando all'esame analitico del provvedimento, dobbiamo constatare che in esso si notano i difetti e le incongruenze del mancato raccordo con la riforma qualitativa dell'attuale ordinamento universitario, generalmente riconosciuto anacronistico e sorpassato. Ad esempio, non senza fondamento è stato affermato da alcuni che la figura dell'assistente universitario è destinata a collocarsi in una prospettiva diversa, a seconda che si istituiscano o meno i dipartimenti previsti dal citato disegno di legge n. 2314; mentre altri hanno rilevato che l'istituzione di nuove cattedre implica anche un problema di qualità e non di pura e semplice quantità.

Voci diverse, provenienti da settori diversi, sottolineano quello che è il vizio fondamentale, giova ribadirlo ancora una volta, di questo provvedimento: l'assenza cioè dei necessari nessi e rapporti con il provvedimento di riforma generale della nostra Università. Per limitarci ad un solo esempio, possiamo, e dobbiamo, chiederci come è possibile discutere un provvedimento che assegna al Ministro della pubblica istruzione poteri e facoltà di cui evidentemente il Consiglio nazionale universitario, previsto dal disegno di legge n. 2314, non può non essere investito.

Perciò delle due una: o il presente disegno di legge rappresenta un limite, un freno preventivo (diciamo così) all'esercizio della autonomia universitaria, che specialmente in questa funzione dovrebbe essere rappresentata dal Consiglio nazionale universitario, oppure questo stesso disegno di legge dovrà essere tra poco rivisto, quando sarà istituito lo stesso Consiglio: *tertium non datur*.

È stato osservato dal collega Valitutti che dei tre tipi di statuizione di cui si compone il disegno di legge attualmente al nostro esa-

me (aumento dei posti di ruolo, riforma dell'ordinamento nel conferimento delle cattedre e degli incarichi, innovazioni di vario tipo — quale l'istituzione dei professori di ruolo in soprannumero, le borse di studio, l'abolizione della figura dell'assistente volontario —) solo il primo tipo di statuizioni potrebbe trovare idonea collocazione in un autonomo disegno di legge, ferma restando peraltro la riserva che anche statuizioni di tale tipo hanno in sostanza natura qualitativa e sarebbe quindi preferibile esaminarle nel contesto della generale riforma universitaria, nel quale contesto si pongono invece senza ombra di dubbio gli altri due tipi di statuizioni indicati.

Alle sopradette critiche di ordine generale, altre se ne devono aggiungere di ordine particolare, ma non perciò, a nostro avviso, di minore importanza. In primo luogo, il notevole incremento dei docenti universitari sembra destinato piuttosto a sanare, a cristallizzare, a consolidare situazioni già esistenti che a soddisfare le esigenze di un'Università, come la nostra, in via di crescente sviluppo.

In secondo luogo, la figura del professore soprannumerario, come pure gli effettivi incarichi che dovrebbero essere affidati ai professori aggregati, o implicano innovazioni assolutamente non concepibili al di fuori del quadro della riforma generale, ovvero tendono a superare ambiti di competenze già definiti da precedenti leggi.

In terzo luogo la mancata accettazione del principio dell'automatismo nello sdoppiamento delle cattedre ci lascia piuttosto contrariati, perché questo provvedimento avrebbe rotto una certa mentalità conservatrice esistente nell'Università italiana.

In quarto luogo, non si comprendono bene le ragioni dell'abolizione dell'assistente volontario; che l'istituto così come è oggi produca notevoli inconvenienti non vi è dubbio, ma non si vede perché esso, anziché essere modificato dovrebbe essere abolito. Così facendo si rischia di buttare via « il bagno con il bambino ».

In quinto luogo noi propugniamo una disciplina unitaria delle borse di studio. Allo stato attuale abbiamo tutta una serie di borse universitarie spendibili a diverso livello e con diverse modalità. Bisogna unificare e rendere organica la materia se anche in questo fondamentale settore si vuole, come si deve, spendere bene e cioè nel più produttivo dei modi.

Infine, sembra opportuno che alle cattedre di ruolo accedano anche docenti stranieri. La

nostra Università ha bisogno di essere rinnovata anche spiritualmente; ed a determinate condizioni, quali quelle proposte da noi e da altri, docenti stranieri potrebbero essere portatori oltre che di un nuovo spirito anche di nuovi metodi di insegnamento negli atenei italiani. Del resto, in un mondo che si va sempre più unificando e restringendo, proprio per effetto dei prodigiosi progressi della scienza e della tecnica, sarebbe quanto meno anacronistico che si vietasse a docenti di altre nazioni di occupare cattedre universitarie in Italia. Tuttavia da un esame generale riteniamo che il nostro gruppo possa dare parere favorevole di massima, in quanto lo stesso disegno di legge in esame è diretto a correggere, sia pure parzialmente, l'attuale deficitario rapporto tra personale docente e studenti, che è uno dei peggiori rapporti che si registrano fra tutte le università dei paesi di tradizione culturale occidentale.

Per questi motivi noi voteremo a favore del disegno di legge.

MORO DINO. Illustrerò molto brevemente, signor Presidente, i motivi per i quali il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge.

È stata ripetuta a questo provvedimento, la critica alla impostazione della politica generale del Governo per quanto riguarda la scuola e in particolare al piano finanziario ad essa riferito, che la Camera ha recentemente approvato. Abbiamo udito i motivi, in sede di discussione del piano finanziario della scuola, secondo i quali il piano stesso avrebbe già preconstituito la riforma dell'ordinamento scolastico del nostro Paese, con la ristrettezza delle previsioni finanziarie contenute nel piano medesimo.

È inutile, ritengo, che io ripeta in questa sede i motivi secondo i quali il piano finanziario della scuola rispondeva, non soltanto alle previsioni generali contenute nel piano programmatico quinquennale, ma anche alle previsioni contenute nelle conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione di indagine, istituita con una legge del 1962. Noi stessi abbiamo affermato che il piano finanziario della scuola, con le sue previsioni di spesa, non poteva provvedere alla soluzione di tutti i numerosi problemi che attualmente travagliano la vita della scuola italiana, ma che esso costituiva il massimo che in questo Paese si può consentire di mettere a disposizione della scuola stessa, perché essa possa risolvere i propri problemi. Noi oggi siamo della stessa opinione; intervenendo in ordine

all'approvazione di questo disegno di legge ribadiamo questa nostra posizione, cioè della rispondenza di questo provvedimento alle previsioni contenute nel piano finanziario della scuola e nella rispondenza del piano stesso al piano programmatico quinquennale e alle previsioni della Commissione di indagine.

Mi pare anche che non si possa non sottolineare che nei prossimi 5 anni saranno istituiti 1.100 posti di ruolo che prima non esistevano. Il collega Berlinguer mi permetterà di considerare non perfettamente convincente e forse anche speciosa la sua considerazione che si tratterebbe soltanto di un mutamento di *status* giuridico e non della istituzione di nuovi posti.

Certamente consideriamo non sufficienti i 1.100 posti per risolvere i problemi dell'Università italiana, ma altresì consideriamo che ciò sia una conquista considerevole che non va in alcun caso disconosciuta.

Mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi un altro elemento positivo e cioè l'abolizione dell'assistentato volontario; su questa posizione abbiamo visto convergere quasi tutti i gruppi con l'unica eccezione, credo, espressa dal collega Giomo, del gruppo liberale. Anche se si possono accogliere in parte i motivi che hanno ispirato le dichiarazioni dell'onorevole Giomo, è chiaro che così come era stato configurato dalla pratica, nell'Università italiana, l'assistentato volontario era un elemento che contribuiva a deteriorare una determinata situazione.

La scomparsa di questo assistentato e la istituzione dell'assistentato straordinario ed ordinario come statuizione legislativa è un elemento che risolve uno dei problemi più importanti dell'Università italiana. Bisogna anche considerare che questo provvedimento istituisce delle borse di studio (in numero forse insufficiente, ma certo rilevante se consideriamo che prima non esistevano), che vanno a favore degli assistenti straordinari e dei giovani laureati.

Si è affermato che si è trattato solamente di uno spostamento di impegno di spesa nel quadro finanziario che precludeva questo provvedimento, però, è chiaro che a provvedere a questo spostamento di impegno è stata una volontà politica che ha riconosciuto come maggiormente doverosi di incoraggiamento allo studio gli assistenti straordinari che non i giovani laureati.

Altro elemento che penso che debba essere sottolineato riguarda la modificazione che la Commissione ha ritenuto di apportare al testo

del Governo; l'introduzione di questo concetto costituisce un principio riformatore della legislazione dell'Università italiana.

Ho letto recentemente un articolo estremamente interessante nel quale veniva indicato il divario, che va facendosi sempre più grande, fra la ricerca scientifica e tecnologica, non tanto dell'Italia, ma dell'Europa, rispetto all'America.

Se noi desideriamo che il nostro Paese non rimanga eccessivamente indietro, rispetto al progresso della ricerca scientifica nel mondo, ritengo che l'aver introdotto, sia pure con le limitazioni che sono state imposte dall'attuale legislazione, il principio della chiamata o del concorso aperto agli insegnanti stranieri costituisce un elemento che non può non essere considerato valido.

A proposito dello sdoppiamento delle cattedre, che ha costituito uno degli elementi di maggiore discussione da parte di tutti i colleghi appartenenti alla Commissione, e a proposito del quale anche noi abbiamo presentato un emendamento (secondo il quale lo sdoppiamento avrebbe dovuto essere automatico al di sopra del numero di 250 alunni previsto dalla legge), io devo esprimere la non completa soddisfazione da parte del mio gruppo per la mancata introduzione del principio dell'automaticità.

Io mi sono permesso di proporre alla Commissione la approvazione di un ordine del giorno — che, d'altra parte, il rappresentante del Governo ha prontamente accolto — perché a questo proposito vengano superate non soltanto le difficoltà e gli ostacoli di natura finanziaria, ma anche gli aspetti particolari della legislazione attuale che si oppongono a tale sdoppiamento.

Io confido, onorevole Ministro, che in quell'ordine del giorno ella veda il desiderio della grande maggioranza della Commissione affinché il Governo provveda il più sollecitamente possibile alla presentazione di quegli strumenti legislativi che permettano lo sdoppiamento automatico delle cattedre aventi alunni frequentanti in numero superiore a 250.

Vorrei esprimere l'augurio che l'ordine del giorno non subisca la sorte dei numerosi ordini del giorno presentati dalla Camera, che quasi mai hanno trovato un'attuazione pratica.

Per quanto riguarda le agitazioni in corso nel mondo universitario, io non credo si possa accogliere l'interruzione (d'altra parte puramente polemica) della onorevole Tito-

manlio, secondo la quale tali agitazioni sarebbero esclusivamente frutto dell'istigazione di un gruppo politico particolare: credo che vi partecipino appartenenti a gruppi politici diversi.

Mentre è auspicabile che il mondo universitario discuta di queste cose (e ne prendiamo atto con soddisfazione quando ciò avviene), tuttavia occorre precisare che il Parlamento ha una funzione profondamente diversa da quella di trasformarsi in un organismo di indirizzo corporativo, che si limita a raccogliere le indicazioni di quella o di questa categoria. Credo si debba riconoscere con estrema franchezza che se il Parlamento dovesse tenere in considerazione particolare, o esclusiva, o preminente, le indicazioni che vengono dalle varie categorie di cui si compone il mondo universitario, predisporrebbe leggi contraddittorie e fondamentalmente inapplicabili.

Io ho ricevuto — come credo sia accaduto a numerosi colleghi — ordini del giorno da parte di settori particolari, di orientamento politico diverso. Molte di queste richieste erano in contrasto tra di loro, provenendo da persone appartenenti a ruoli giuridici diversi del mondo universitario.

Credo che il Parlamento debba elevarsi al di sopra di queste discussioni e di queste agitazioni, per esprimere il suo pensiero in maniera autonoma nella codificazione della legge.

Per questi motivi il gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge.

SANNA. Io avevo già esposto, durante la discussione avvenuta in sede referente, i motivi della mia perplessità e del mio dissenso in merito a questo disegno di legge.

Devo riconoscere che alcune notazioni introdotte nel corso della discussione hanno configurato un ammodernamento di certi istituti esistenti nelle Università, che hanno fatto effettivamente il loro tempo.

Devo peraltro rilevare che non tutti gli aspetti attinenti alla riforma dell'ordinamento universitario sono stati tenuti presenti dalla Commissione.

Mi riferisco, in particolare, ad un aspetto che ha costituito oggetto di lunga discussione, e cioè all'allargamento dell'organico dei professori, all'allargamento dei vertici dell'Università. Occorre tenere presente che, con l'ingresso di altre masse di studenti, il rapporto tra studenti e docenti verrà peggiorato, non per colpa del disegno di legge, evidentemente, ma perché esso non ha provveduto a eliminare certe insufficienze, in quanto non incide

sullo *status* dell'Università, limitandosi a recepire la situazione attuale.

È in seguito a questo atteggiamento che si è avuta una risposta negativa per quanto riguarda il raddoppio automatico delle cattedre aventi un numero di studenti superiore a 250.

Queste sono le ragioni per cui io mi dichiaro assolutamente insoddisfatto, e non in grado di dare un voto favorevole al disegno di legge.

Taluni colleghi hanno voluto fare riferimento alle agitazioni in corso nelle Università. Ebbene, questo disegno di legge, sebbene approvato durante queste agitazioni, non tiene conto dei motivi di esse. Nelle assemblee degli studenti, degli incaricati, degli assistenti, si pone con forza il problema della riforma dell'ordinamento universitario, problema che non è affatto toccato dal provvedimento in esame.

Il mio voto, pertanto, come ho già detto, non potrà essere favorevole, ma contrario.

MAGRI. Onorevoli colleghi, io credo che sarebbe difficile sottovalutare l'importanza del provvedimento che noi approviamo questa sera, e, per la verità, ho l'impressione che neanche le opposizioni abbiano tentato di farlo.

L'onorevole Berlinguer, che di solito nelle sue dichiarazioni di voto è molto più massimalistico di quanto non sia nel corso delle discussioni (i suoi interventi sono stati veramente costruttivi), ha usato questa sera l'aggettivo « esiguo », a proposito del numero delle nuove cattedre istituite. Mi consenta, onorevole Berlinguer, di considerare questo aggettivo assolutamente inadeguato a quel che noi realizziamo questa sera, attraverso il provvedimento in esame, e che rappresenta un episodio assai importante nella storia della nostra Università.

Voi sapete, onorevoli colleghi, che questo fatto è senza precedenti, anche per quanto riguarda il numero. Stabilire con una legge l'istituzione di 1.100 cattedre costituisce, a nostro avviso, un fatto rilevante e cospicuo; lo stesso dicasi per il numero elevato di posti di assistenti ordinari e di borse di studio, istituiti con questo provvedimento.

È stato osservato dall'onorevole Berlinguer che l'aumento da 1.000 a 1.100 del numero delle cattedre e da 1.600 a 2.500 del numero delle borse è stato realizzato spostando le somme nell'ambito delle disponibilità create dalla legge n. 942 del 31 ottobre di quest'anno. È esatto, onorevole Berlinguer, ma è altrettanto esatto riconoscere che tutte queste

somme si spostano nell'ambito delle disponibilità della nostra nazione. È stato poi osservato che questo disegno di legge non realizza altro se non un passaggio di categoria per cui gli incaricati diventano professori di ruolo, gli assistenti straordinari, assistenti ordinari e così via senza che nulla cambi all'interno dell'Università. Credo invece che non sia così in realtà si realizza qualcosa di concreto e non credo che sia poca cosa la creazione di 7.000 posti di assistente ordinario, di 2.500 posti di borsisti e 1.100 posti di professore ordinario nelle Università.

Voi, insieme ai colleghi socialisti, avete espresso il vostro scontento per il fatto che non si è potuto realizzare il raddoppiamento automatico delle cattedre al di là di un certo numero di studenti. Ora è stato detto dalla maggioranza e dal Ministro che non si vuole precludere questa soluzione, ma soltanto rimandarne l'esame nella sede più ampia, più opportuna, quella appunto della riforma universitaria. Voi stessi riconoscerete che un problema di questo genere non si può risolvere con una formula semplicistica quale quella di prescrivere il raddoppiamento puro e semplice delle cattedre quando il numero degli alunni abbia raggiunto 251. Infatti, fra l'altro potrebbe verificarsi una situazione di questo genere: il corso in cui ci sono 251 alunni si sdoppia automaticamente e le due cattedre avranno rispettivamente 125 e 126 alunni; il corso in cui ci sono 3.000 giovani si sdoppia e le due cattedre avranno rispettivamente 1.500 alunni. È chiaro dunque che questo sistema non può essere applicato con leggerezza, se si vuole evitare la accentuazione della sperequazione. Per questa ragione ritengo che lo sdoppiamento delle cattedre, che hanno un numero rilevante di alunni, richieda di essere affrontato con grande meditazione e ripreso non appena affronteremo la legge organica di riforma universitaria che, mi auguro, possa venire di nuovo alla nostra discussione subito dopo queste settimane dedicate alla discussione del presente disegno di legge.

Noi siamo ben lieti che gli studenti ed i professori universitari dibattano i loro problemi e li portino alla ribalta dell'opinione pubblica. Siamo perfettamente d'accordo, anche se qualche volta queste agitazioni assumono delle forme non perfettamente appropriate. Personalmente ritengo che queste persone farebbero meglio ad agitare i loro temi in convegni, in assemblee, continuando ad insegnare ed a studiare. Non che voglia met-

tere in dubbio il diritto di sciopero, ma data la differenza fra lo sciopero dei lavoratori e lo sciopero degli studenti (il lavoro dei primi è rivolto all'esterno, il lavoro dei secondi è rivolto all'interno, alla loro stessa formazione), è evidente che quest'ultimo si presenta come una forma di vero autolesionismo, sul quale converrebbe richiamare l'attenzione dei docenti.

Pertanto, mi sembra che faremmo bene a promuovere ed a sostenere il dibattito nelle Università, l'approfondimento dei temi di riforma, ma faremmo altrettanto bene ad ammettere che l'arma dello sciopero deve essere usata con maggiore parsimonia se si vuole evitare un notevole danno alla ricerca scientifica e, quindi, agli interessi dei professori e alla formazione stessa degli studenti.

Vorrei concludere il mio intervento riportandomi a quanto dichiarato dall'onorevole Berlinguer circa la sua aspirazione ad una riforma profonda di tutta la nostra impostazione universaria per la quale si è riportato a degli esempi del mondo anglosassone (inglese ed americano). Credo che gli sarebbe riuscito difficile trovare esempi del genere in altri paesi. Ma, onorevole Berlinguer, questo discorso lei non lo deve fare a noi cattolici, che abbiamo combattuto da un secolo la battaglia per la libertà dell'insegnamento. Il sistema napoleonico, che vige ancora nel nostro Paese, non è certo un sistema che abbiamo creato e che abbiamo voluto noi.

BERLINGUER LUIGI. Ma il disegno di legge che state approvando questa sera è addirittura borbonico!

MAGRI'. Non potete fare questo discorso a noi, che da un secolo abbiamo combattuto la battaglia per la libertà dell'insegnamento e che non abbiamo creato le impostazioni napoleoniche di cui si parla. Noi ci siamo trovati a raccogliere, nel campo della scuola, una pesante eredità, che ha portato come conseguenza, nell'ordine quantitativo, quella ristrettezza e quel che di « chiuso » e di limitato che, in questo momento, spinti dalla necessità storica, ci sforziamo di rompere e di adeguare alle attuali necessità.

GIOMO. Occorre non ignorare che dopo il Risorgimento ci siamo trovati con il 96 per cento di analfabeti!

MAGRI'. In questo momento, in cui la scuola è entrata nella crisi di sviluppo della portata che sappiamo, crisi di sviluppo alla quale partecipiamo, sforzandoci, qualche volta probabilmente in maniera inadeguata, di

seguirla e di dominarla, come volete che si possa giungere a quella posizione profondamente diversa, di larga, generosa libertà nelle iniziative scolastiche che hanno realizzato i popoli anglosassoni? Quei popoli che questa libertà hanno messo in radice nelle loro istituzioni, si che essa è venuta crescendo con le istituzioni stesse.

Non è perché ci troviamo adesso dall'altra parte della barricata che abbiamo cambiato opinione, ma perché ci troviamo con senso di responsabilità, a dover realizzare un momento storico della nostra scuola, un momento di tanta importanza.

Facciamo tutto il possibile per sviluppare questa scuola — la scuola di Stato, si capisce — nella maniera più adeguata. Ci auguriamo che la generazione che verrà dopo di noi, raccogliendo l'eredità di una scuola finalmente adeguata alle esigenze del Paese, possa realizzare quella che è la nostra aspirazione, quella che credo sia l'aspirazione di tutti gli uomini veramente civili: realizzare soprattutto ed innanzi tutto, nelle istituzioni scolastiche, una piena libertà, quella libertà alla quale ci siamo sempre richiamati.

Con queste considerazioni, onorevoli colleghi, ho l'onore di annunciare il voto favorevole, con piena consapevolezza, del nostro gruppo al disegno di legge.

GIUGNI LATTARI JOLE. Io non posso non constatare ancora una volta, con rammarico, come questo nostro modo di legiferare sia ben strano. Nel momento in cui tutto il mondo della cultura attende una riforma universitaria, che procede, invece, stentatamente verso la metà e che non lascia sperare quel rinnovamento che da tutte le parti si auspica, noi stiamo approvando provvedimenti, come quello del ruolo dei professori aggregati prima, come questo, oggi, che hanno carattere di frammentarietà o quanto meno che appaiono di importanza limitata, di fronte a quella che è la grande tela della riforma universitaria, che avrebbe dovuto procedere l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

In altri termini, la struttura universitaria italiana è vecchia: lo si dice da tutti i gruppi politici. La stessa va riformata, prova ne è che è all'esame del Parlamento la riforma universitaria. La distribuzione geografica delle Università è quanto mai ingiusta.

Ebbene, di fronte a questa situazione noi approviamo provvedimenti indubbiamente necessari, quale quello di stabilire un rapporto meno pesante fra il numero dei discenti e quello dei docenti, ma che sarebbero do-

vuti venire successivamente alla riforma di cui trattasi.

Si sta operando, permettete che lo dica, una forma quasi di ricatto morale nei confronti dei gruppi politici. Come ci si può opporre ad un provvedimento che comporta 1.100 nuove cattedre di ruolo e 7 mila posti di assistente straordinario? Ogni gruppo politico responsabile non può, dopo avere mille volte sollecitato nuove cattedre, assumere un atteggiamento contrario ad un provvedimento del genere. D'altra parte, nessuno di noi può dirsi soddisfatto. Non può perché il problema universitario non è quantitativo, ma qualitativo. A nostro avviso, questo modo di risolverlo, se accresce il numero delle cattedre, svilisce quella che è la sostanza della cattedra universitaria, nella sua altezza. Noi ci rendiamo conto che, mentre il numero delle cattedre aumenta, tutta l'istruzione universitaria viene compromessa nella sua qualità.

Si è parlato, quasi che fosse un'aspirazione di alcuni gruppi politici, della necessità di consentire ai professori stranieri di insegnare nelle nostre Università. Si è usato un termine, quale quello di « sprovvincializzare » la nostra Università. Non si è pensato che si corre il grave rischio di togliere alla stessa quella impronta italiana che sola può trasmettere alle nuove generazioni certi culti che nessuna democrazia può negare, perché fanno parte del patrimonio di un popolo; culti che indubbiamente sono i professori di una certa nazionalità a trasmettere ai propri discepoli.

Quindi, consentiamo pure ai professori stranieri di insegnare nelle nostre Università, ma guardiamo cauti ed attenti ai pericoli ai quali potremmo esporci qualora questo fenomeno dovesse accrescersi fino ad invertire i rapporti. Si è parlato di sistema paternalistico da distruggere. Non vi pare piuttosto che con questo disegno di legge lo si instauri? Non vi sembra che il provvedimento si ispiri a dei principi che, lungi dall'essere approvazione e valorizzazione di qualità individuali, sono invece di aiuto alla sistemazione di chi ha conseguito una docenza, di chi ha poi avuto un incarico, di chi si trova temporaneamente ad insegnare nelle Università e che vede la propria posizione consolidarsi fino al punto da entrare in ruolo? Abbiamo soppresso l'istituto dell'assistente volontario, istituto che è stato addentato da più parti, perché, diceva l'onorevole Codignola, ad esso molte volte non corrisponde nessuna attività precisa perché, dicevano altri, ad esso corrisponde un'ansia del titolo senza l'espletamento di alcuna

attività. Ebbene, io voglio ricordare ai colleghi che vi sono giovani che si sono sacrificati, hanno dato il meglio della loro attività e delle loro capacità in un assistentato volontario che si è protratto per 10-17 anni. È giusto che chi lavora sia retribuito, ovviamente. Ma perché, nel momento che noi abbiamo operato questo cambiamento, non abbiamo pensato a coloro che per tanti anni hanno operato in seno all'Università come assistenti volontari? Perché non abbiamo stabilito qualche vantaggio, previsto qualche beneficio per essi che hanno lo stesso titolo degli assistenti straordinari? Si differenziano da questi ultimi solo perché la nomina, anziché venire dal Consiglio d'amministrazione, viene dal rettore.

Essi certamente hanno indubbiamente qualità e meriti non inferiori agli altri.

Devo pertanto far rilevare che ogni qual volta noi abbiamo eliminato un istituto, anche attraverso norme transitorie, ci siamo preoccupati di quanti si erano indirizzati in quella direzione, nella speranza che questo aprisse loro una carriera, per non frustrare le loro speranze.

Non posso non concludere con un profondo rammarico: che di questo aumento di cattedre non beneficieranno quelle regioni che non hanno ancora una Università.

Una di tali regioni è la Calabria e mi dispiace che l'onorevole Gui non sia presente in questo momento, perché ogni volta che si parla del problema delle Università, egli promette che la prima ad essere istituita sarà quella calabrese. Passano i mesi, passano gli anni; qualcuno della maggioranza dice che per questa legislatura non c'è nulla da fare; e i calabresi continuano ad attendere.

Era indubbiamente necessario assolvere al compito di soddisfare questa esigenza di giustizia: dotare le regioni che ne sono sprovviste di una loro Università; in seguito avremmo potuto procedere ad un raddoppio delle cattedre, ad un aumento dei posti di assistente universitario.

Mentre a nome del mio gruppo, dunque, dichiaro che noi voteremo a favore di questo provvedimento — per un senso di responsabilità che sentiamo quanto mai vivo oggi che tanti giovani attendono dalle cattedre universitarie nuovo alimento al loro spirito ed alla loro intelligenza — mi auguro che la riforma dell'Università si realizzi al più presto,

e che quanto ho auspicato per la mia regione possa divenire al più presto realtà.

PRESIDENTE, Relatore. Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento del testo del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Avverto quindi che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (3420):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	18
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Franceschini, Fusaro, Giomo, Giugni Latbari Jole, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Sanna, Marangone, Moro Dino, Pitzalis, Racchetti, Romanato, Rossanda Banfi Rossana, Savio Emanuela, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

Si è astenuto:

Reale Giuseppe.

Sono in congedo:

Bertè, Leone Raffaele, Rampa.

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO